



Il Concordato Preventivo Biennale ^(*)

Questo documento nel primo paragrafo descrive le finalità e la logica del Concordato Preventivo Biennale (CPB). Si tratta, secondo le dichiarazioni dello stesso governo, di uno degli assi portanti della riforma fiscale impostata dall'attuale esecutivo; è rivolto ai contribuenti imprese e professionisti di dimensioni medio-piccole. L'altro asse portante è l'adempimento collaborativo (*cooperative compliance*) rivolto alle imprese di grandi dimensioni. Entrambi intendono migliorare il rapporto tra il fisco e il contribuente e accrescere la compliance puntando, più che sulla deterrenza, soprattutto sulla "premialità" nei confronti dei contribuenti che adottano comportamenti corretti. Vi sono tuttavia differenze importanti tra i due istituti: in particolare, l'adempimento collaborativo punta a rafforzare la *compliance* rispetto al reddito effettivo ex-post, mentre il CPB scollega gli imponibili oggetto di concordato da quelli effettivi futuri.

Il documento confronta poi il CPB con le esperienze del passato, cioè con i regimi volti a favorire l'emersione delle basi imponibili dei contribuenti di minori dimensioni, e segnala le novità e le similitudini del CPB rispetto alle precedenti esperienze. Ne segue l'evoluzione normativa, evidenziando le convenienze e le opzioni per i contribuenti e i cambiamenti decisi nel corso del 2024, nonché la contraddittorietà dei messaggi ufficiali.

Nel secondo paragrafo si commentano i risultati del CPB, non pienamente soddisfacenti rispetto alle attese. Evidenzia poi diverse criticità: l'apparente incapacità di raccogliere ampio consenso tra i contribuenti che potrebbero usufruirne; le violazioni dei principi di equità; le possibilità di comportamenti "opportunistici" da parte dei contribuenti; l'esclusione dell'IVA dall'ambito delle imposte coperte; il mancato stimolo (ovvero lo scoraggiamento) della crescita delle attività economiche interessate; le incoerenze dell'applicazione alle società di capitali. Si prospettano infine le possibili evoluzioni nel prossimo futuro, con particolare riferimento all'utilizzo dell'intelligenza artificiale.

Il terzo paragrafo approfondisce i problemi di costituzionalità del CPB che sono stati sollevati in dottrina. In particolare, riguardo all'assenza di contraddittorio, che potrebbe essere considerata lesiva del principio del giusto procedimento, e alle possibili violazioni dei principi di capacità contributiva (in particolare, dell'effettività del reddito), di solidarietà e di uguaglianza (Artt. 51, 2 e 3 Cost.)

Nell'Appendice viene descritto il funzionamento del CPB¹.

^{*} La stesura finale di questo lavoro è stata curata da Vieri Ceriani e Annibale Dodero. Hanno contribuito attivamente Franco Gallo e Valeria Mastriacovo.

¹ Per una trattazione più completa del funzionamento del CPB, si veda A. Dodero, P. Saggese, A. Trevisani, S. Regalbuto, *Il Concordato Preventivo Biennale*, in IPSOA, *Riforma Fiscale: Irpef, adempimenti tributari e concordato preventivo biennale*, Wolters Kluwer, 2024, capitolo 6. Si fa riferimento a questa pubblicazione in varie parti del presente lavoro.

Sommario

Il Concordato Preventivo Biennale

1. ORIGINE, FINALITÀ, EVOLUZIONE DEL CPB E CONVENIENZE PER I CONTRIBUENTI	4
1.1. Origine e obiettivi del CPB	4
1.2. L'evoluzione in Italia delle misure volte all'emersione di imponibili.....	6
1.3. I precedenti del CPB.....	7
1.4. L'evoluzione del CPB	8
1.5. Le convenienze e le scelte dei contribuenti.....	10
1.6. I contraddittori messaggi ufficiali.....	11
2. RISULTATI, CRITICITÀ E POSSIBILI SVILUPPI DEL CPB	13
2.1. I risultati	13
2.2. Le criticità del CPB	14
2.2.1. I concordati preventivi sono comunque "poco attrattivi"?	14
2.2.2. L'equità e il rispetto dei principi costituzionali	15
2.2.3. La possibilità di comportamenti "opportunistici"	15
2.2.4. L'esclusione dell'IVA	16
2.2.5. Il CPB favorisce la crescita economica?	17
2.2.6. L'applicazione del CPB alle società di capitali	18
2.3. Quali sviluppi in prospettiva?.....	19
3. IL RISPETTO DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
3.1. La natura contrattuale del CPB.....	24
3.2. L'effettività della capacità contributiva e i principi di solidarietà e uguaglianza	25
APPENDICE	30
4.A. LE CARATTERISTICHE DEL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE	30
4.1.A. I soggetti ammessi al concordato.....	30
4.2.A. Esclusioni e cessazioni dal CPB.....	31
4.3.A. Effetti Fiscali e Previdenziali.....	33
4.4.A. Limitazione dei poteri di accertamento	33
4.4.1.A. Imposte sui Redditi	33
4.4.2.A. IVA	34
4.4.3.A. Conseguenze della decadenza	34
5.A. RAVVEDIMENTO PER I PERIODI D'IMPOSTA PREGRESSI	35
5.1.A. Calcolo del maggior imponibile.....	35
5.2.A. Calcolo dell'imposta sostitutiva dovuta.....	35
5.3.A. Versamenti.....	36
5.4.A. Effetti dell'adesione	36

6.A. PREMIALITÀ ISA E PREMIALITÀ CPB A CONFRONTO.....	36
7.A. METODOLOGIA APPLICABILE AI SOGGETTI ISA.....	37
7.1.A. Premessa.....	38
7.2.A. Primo step: misurazione dei singoli indicatori elementari di affidabilità e anomalia.....	39
7.2.1.A. Indicatori elementari di affidabilità.....	39
7.2.2.A. Gli altri indicatori elementari di anomalia.....	39
7.2.3.A. Considerazioni conclusive	40
7.3.A. Secondo step: l'applicazione del coefficiente di benchmark	40
7.4.A. Terzo step: valutazione dei risultati economici nella gestione operativa negli ultimi tre periodi di imposta	41
7.5.A. Quarto step: confronto con valori di riferimento settoriali.....	42
7.6.A. Quinto step: rivalutazione con proiezioni macroeconomiche	42
7.7.A. Misure per graduare la proposta di concordato	42
7.8.A. Regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato.....	42
8.A. METODOLOGIA APPLICABILE AI FORFETTARI.....	43
8.1.A. La nota tecnica e metodologica allegata al dm 15 luglio 2024	43
8.2.A. Metodologia per la definizione della proposta della base imponibile concordataria	43
8.2.1.A. Primo step: Individuazione delle attività economiche nell'ambito dei settori ISA	44
8.2.2.A. Secondo step: Applicazione dei coefficienti di rivalutazioni settoriali	44
8.2.3.A. Terzo step: Confronto con valori di riferimento settoriali	45
8.2.4.A. Quarto step: Rivalutazione con proiezioni macroeconomiche	45

1. ORIGINE, FINALITÀ, EVOLUZIONE DEL CPB E CONVENIENZE PER I CONTRIBUENTI

1.1. Origine e obiettivi del CPB

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) nasce nell'ambito della riforma fiscale promossa dal governo Meloni (Legge delega n. 111 del 9 agosto 2023, art. 17) che, tra i tanti obiettivi, si è data anche quello di riformare il sistema della riscossione e dell'accertamento in materia tributaria, mirando al miglioramento della compliance fiscale e alla riduzione del tax gap, a una maggiore certezza fiscale, alla semplificazione degli adempimenti, alla riduzione dei controlli e del contenzioso fiscale, al miglioramento del rapporto di fiducia tra il fisco e i contribuenti.

Secondo le indicazioni ufficiali, in particolare il CPB intende:

- ridurre l'evasione, stimolando i contribuenti meno affidabili a dichiarare redditi più attendibili: la conseguente emersione di imponibili finora sottratti a tassazione ridurrebbe il "tax gap";
- accrescere la certezza fiscale, riducendo l'incertezza sulla determinazione degli imponibili: con l'adesione al concordato, infatti, i contribuenti sanno in anticipo quali saranno gli imponibili e i versamenti delle imposte per il biennio successivo;
- ridurre il rischio di successivi controlli: i contribuenti che aderiscono al CPB sono infatti esclusi dai controlli basati su presunzioni semplici e sono quindi significativamente meno esposti al rischio di accertamenti;
- agevolare il rapporto di fiducia tra fisco e contribuente, puntando sulla «premialità» per i comportamenti virtuosi, anziché sulla deterrenza, comunque poco efficace perché basata su un numero oggettivamente troppo esiguo di controlli ex post;
- ridurre i controlli e il contenzioso;
- semplificare gli adempimenti.

Passiamo quindi a esaminare i caratteri salienti del CPB, rimandando per un'analisi più accurata all'Appendice. L'evoluzione della normativa di riferimento è riportata nel Box 1.

Box 1 – Evoluzione della normativa riguardante il CPB

Il CPB è stato istituito dal D.lgs. n. 13 del 12 febbraio 2024, attuativo della Legge delega 111/2023. Due successivi Decreti Ministeriali attuativi hanno definito la metodologia utilizzata per determinare l'entità dei redditi Irpef e del valore della produzione ai fini Irap; sono stati emanati il 14 giugno 2024 per i soggetti ISA e il 15 luglio 2024 per i soggetti forfettari (per i contenuti, cfr. paragrafi 7.A e 8.A).

Il CPB è stato poi modificato dal D.lgs. correttivo n. 108 del 5 agosto 2024 che, tra l'altro, ha introdotto la possibilità di assoggettare ad imposta sostitutiva dell'Irpef e delle sue addizionali la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta 2023, applicando un'aliquota del 10, 12 o 15 per cento a seconda che il livello di affidabilità conseguito nel periodo precedente sia, rispettivamente, pari o superiore a 8, inferiore a 8 ma superiore o pari a 6, inferiore a 6.

Con la Circolare n. 18 del 17 settembre 2024 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti operativi utili ai contribuenti.

Il D.lgs. n. 113 del 9 agosto 2024 ha poi introdotto (con l'art. 2-quater) uno speciale regime di "ravvedimento" (leggasi "condono") sugli esercizi 2018-2022, fruibile solo dai contribuenti ISA che abbiano aderito al CPB. Infine, il D.L. 167 del 14 novembre 2024 ha prorogato i termini, inizialmente fissati al 31 ottobre dello stesso anno, al 12 dicembre 2024 per l'adesione al CPB e al 31 marzo 2025 per l'adesione al "ravvedimento".

Lo schema di decreto legislativo correttivo approvato dal governo il 13 marzo 2025 e trasmesso al Senato il 7 aprile (A.S. 262) detta qualche modifica al CPB, che si applicherà a decorrere dal biennio 2025-2026 (cfr. par. 2.3).

La caratteristica saliente del CPB è di consentire a imprese e professionisti di concordare in anticipo l'imponibile Irpef e Irap per i due anni futuri; in prima attuazione, il 2024 e il 2025, ma la norma è a regime. In sintesi, il CPB:

- è rivolto a tutti i contribuenti soggetti agli Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA). Si tratta di imprese o professionisti che, indipendentemente dalla forma giuridica, operano entro il limite di ricavi o compensi di circa 5 milioni euro (per l'esattezza, 5.164.569 euro);
- per il solo 2024, in via sperimentale, è fruibile anche dalle imprese e dai professionisti che hanno aderito al regime forfettario (accessibile per i contribuenti con ricavi fino a 85.000 euro);
- l'Agenzia delle Entrate (AdE) trasmette ai contribuenti una proposta di imponibili per l'Irpef e l'Irap, calcolata da una metodologia completamente automatizzata basata sulle informazioni utilizzate per il calcolo degli ISA; la proposta è coerente con il massimo del punteggio di affidabilità;
- il contribuente accetta o rifiuta: non è previsto alcun contraddittorio;
- se accetta, ottiene alcuni vantaggi significativi in termini di limitazione degli accertamenti, compensazione di crediti d'imposta, rimborsi IVA;
- il reddito concordato vale anche ai fini dei contributi previdenziali. È però possibile versare contributi aggiuntivi se il reddito effettivo supera quello concordato;
- il CPB non riguarda l'IVA, che resta soggetta alle regole ordinarie;
- continuano ad applicarsi gli ordinari obblighi documentali, contabili e dichiarativi.

I vantaggi menzionati sono quelli dell'impianto originario del CPB, e sono sostanzialmente analoghi a quelli ordinariamente goduti da un contribuente con punteggio ISA molto affidabile (da 8 in su). Ma nella formulazione definitiva, al CPB sono stati aggiunti due altri vantaggi molto significativi:

- l'opportunità di tassare con un'imposta sostitutiva, anziché con l'aliquota marginale Irpef, i maggiori redditi concordati rispetto a quanto dichiarato per il 2023; l'aliquota sostitutiva è più bassa per chi ha un maggior livello di affidabilità fiscale (cfr. Box 1, D.lgs. 108/2024);
- la possibilità di "ravvedimento" per le annualità pregresse dal 2018 al 2022, con un modesto aumento percentuale dei redditi a suo tempo dichiarati, di minore entità per coloro che avevano raggiunto livelli più elevati di affidabilità ISA nelle dichiarazioni a suo tempo presentate (cfr. Box 1, D.lgs. 113/2024).

L'evoluzione della normativa sul CPB nel corso del 2024, le motivazioni delle modifiche e le criticità cui si intendeva rispondere meritano una trattazione specifica (cfr. par. 1.4 e 1.5). Da un punto di vista generale si può affermare che il CPB è sostanzialmente un **accordo preventivo** tra il fisco e il contribuente sugli imponibili e le imposte future. Ne consegue che:

- se il contribuente conseguirà migliori risultati economici rispetto a quanto concordato, nulla dovrà sulla parte eccedente;
- se invece conseguirà risultati peggiori, sarà comunque obbligato a pagare le imposte concordate (con qualche eccezione per gravi motivi).

La determinazione ex ante degli imponibili futuri (indicatori di capacità contributiva) da parte dell'Agenzia, utilizzando sistemi che elaborano, sulla base di processi completamente automatizzati, le informazioni in possesso dell'Amministrazione Finanziaria (di seguito anche AF), e l'accettazione

da parte del contribuente del risultato proposto modificano radicalmente il tradizionale schema impositivo.

Infatti, i sistemi impositivi, anche a livello internazionale, si fondano ordinariamente su:

- la determinazione ex-post della capacità contributiva effettiva;
- la presentazione di una dichiarazione e l'autoliquidazione delle imposte dichiarate;
- l'esercizio dell'attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria (AF), volta a verificare se gli imponibili effettivi sono stati correttamente determinati e l'imposta correttamente assolta.

1.2. L'evoluzione in Italia delle misure volte all'emersione di imponibili

Nel sistema fiscale italiano si sono succeduti nel tempo diversi regimi fiscali per i contribuenti di dimensioni medio-piccole, volti a favorire l'emersione di imponibili sottratti a tassazione nel comparto dei redditi d'impresa e di lavoro autonomo. Dalla minimum tax dei primi anni Novanta (1992-94) si è passati agli studi di settore (in vigore dal 1998 al 2018), successivamente sostituiti dagli ISA (Indicatori Sintetici di Affidabilità), tuttora in vigore.

In sostanza, la **minimum tax** tendeva a “catastizzare” il reddito d'impresa e di lavoro autonomo, fissando per legge il reddito imponibile. L'ampia variabilità dei risultati economici, e quindi degli imponibili, tra i contribuenti operanti nel medesimo settore di attività e anche, per quanto riguarda il singolo contribuente, tra i diversi anni, unitamente alla scarsa sofisticazione delle metodologie di calcolo, rendevano la minimum tax piuttosto approssimativa dal punto di vista dei risultati. Inoltre, era in odore di non conformità con i principi costituzionali della capacità contributiva. Fu sostituita dai parametri e dagli studi di settore.

Gli **studi di settore**, in particolare, agivano sull'accertamento, consentendo all'AF di emettere accertamenti presuntivi, volti ad avvicinare l'imponibile dichiarato a quello effettivo. Un utilizzo massivo non fu mai attuato, ma va riconosciuto un qualche ruolo positivo di deterrenza nello spingere i contribuenti a dichiarazioni più veritiere.

Gli **Indici Sintetici di Affidabilità (ISA)** non operano sugli accertamenti, operano invece sui controlli, riducendoli se il contribuente risulta più affidabile, in un'ottica di premialità a favore dei contribuenti corretti. Gli ISA sposano infatti la strategia della “premialità”: non basta (anche se era ritenuto comunque indispensabile) reprimere l'evasione, bisogna anche incoraggiare i contribuenti che si comportano correttamente. Gli ISA sono costituiti da una serie di indicatori elementari, volti a valutare la “affidabilità” del contribuente, misurata su una scala da 1 a 10. Premiano i contribuenti più affidabili (con punteggio da 8 in su) liberandoli da una serie di adempimenti, escludendoli dagli accertamenti presuntivi e sintetici (redditometro), abbreviando i termini per gli altri accertamenti, agevolando l'accesso ai rimborsi IVA e alla compensazione dei crediti d'imposta. Gli ISA non riducono in alcun modo l'imponibile né l'imposta dovuta. Riguardano anni pregressi: in particolare, si applicano all'ultimo esercizio che è oggetto della dichiarazione fiscale.

Il contribuente può migliorare il suo punteggio ISA aumentando i ricavi e gli imponibili nella dichiarazione dei redditi (quindi aumentando le imposte dovute), fino a raggiungere un livello di affidabilità che gli consente di ottenere le premialità. Prima della scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi, l'AdE invia ai contribuenti meno affidabili delle “letterine” in cui evidenzia le incoerenze riscontrate. In una sorta di gioco psicologico a “guardie e ladri” il fisco informa il

contribuente poco affidabile che, sulla base delle informazioni da lui trasmesse (con il questionario ISA) e di altre in possesso della AF, risultano alcune incoerenze relativamente all'esercizio precedente, che sarà poi oggetto della dichiarazione dei redditi in autunno. Questo invio opera come: a) deterrenza generica per il contribuente non corretto, informandolo che il fisco "sa" e lo "tiene d'occhio"; nonostante la "letterina" non sia in alcun modo un atto amministrativo e non abbia alcuna valenza giuridica, il fisco potrebbe in futuro aprire attività di controllo e verifica sulla dichiarazione dei redditi oggetto della "letterina", dopo la sua presentazione; b) incentivo per la generalità dei contribuenti a migliorare il proprio livello di affidabilità, adeguando nella dichiarazione i ricavi e gli imponibili per conseguire le "premialità" previste dalla normativa. Nel primo anno di adozione degli ISA (il 2019) si conseguirono oltre 2 miliardi di euro di maggiori imposte da questo adeguamento spontaneo.

1.3. I precedenti del CPB

Il concordato preventivo biennale in realtà non è una novità assoluta, ma ripropone analoghe misure adottate o proposte in passato da governi di centro-destra, che comportavano la definizione preventiva dell'ammontare dei tributi dovuti per un determinato numero di esercizi futuri, ovvero un alleggerimento del carico tributario nell'ipotesi in cui il reddito dichiarato in futuro fosse stato di ammontare superiore a quello concordato.

Una prima ipotesi di concordato preventivo era contenuta nell'art. 3, comma 1, lettera e), numero 3), della Legge delega n. 80 del 7 aprile 2003 per la riforma del sistema tributario, che aveva previsto *"l'introduzione del concordato triennale preventivo per l'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo anche in funzione del potenziamento degli studi di settore"*. Con finalità di sperimentazione, senza quindi la pretesa di anticipare gli effetti che l'attuazione della citata delega avrebbe comportato (delega, peraltro, non attuata), era stato transitoriamente disciplinato un **concordato preventivo per il biennio 2003-2004**². Quest'ultimo rappresentava un'anticipazione del concordato triennale ipotizzato dalla Legge delega e, a differenza del concordato a regime, non teneva conto delle specificità della posizione tributaria del singolo contribuente, ma solo delle posizioni di partenza, cioè del reddito dichiarato nell'anno di riferimento, il 2001.

Come ricordato nel testo di approfondimento citato nella nota 1, questo concordato sperimentale biennale aveva carattere "di massa", nel senso che era destinato a tutti i contribuenti secondo criteri uniformi, sia pure partendo dai dati dichiarati da ciascuno di essi ai fini dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri. In pratica, con il concordato sperimentale biennale il contribuente si impegnavo a dichiarare un ammontare di ricavi o compensi e di redditi almeno pari a quello del periodo d'imposta di riferimento (era l'anno 2001), incrementato di una determinata percentuale; sull'eccedenza di reddito rispetto a quello concordato era prevista l'applicazione di aliquote IRPEF ridotte, anticipando quelle (del 23 e del 33%) previste, a regime, dalla Legge delega 80/2003.

Dopo questa prima esperienza, con un successivo provvedimento venne introdotta la cosiddetta **pianificazione fiscale concordata**³ che prevedeva la definizione per un triennio della base imponibile mediante l'accettazione di una proposta formulata dall'Amministrazione finanziaria. La pianificazione fiscale concordata venne abrogata, senza trovare mai applicazione, con la Legge finanziaria dell'anno successivo (Legge 23 dicembre 2005, n. 266) e sostituita dalla **programmazione fiscale**. Anche tale istituto non venne mai attuato e venne definitivamente abrogato

² Istituita dall'art. 33 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326.

³ Vedi art. 1, commi da 387 a 398, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria per il 2005).

dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248). I due istituti (pianificazione fiscale concordata e programmazione fiscale) presentavano forti analogie in quanto la proposta si basava sull'elaborazione operata dall'anagrafe tributaria tenendo conto delle risultanze dei parametri e degli studi di settore. Solo per la pianificazione fiscale concordata era ammesso il contraddittorio con l'AdE per giungere (in limitate situazioni) a una proposta più aderente alla realtà economica del contribuente.

In conclusione, delle misure proposte, l'unica attuata fu il concordato biennale preventivo, in vigore nel 2003 e 2004. Fu applicato da un numero esiguo di contribuenti⁴: sostanzialmente, non fu giudicato sufficientemente "appetibile".

Queste misure si ispirano alla logica di far "emergere" maggiorazioni di imponibile rispetto all'ultimo (o agli ultimi) anni dichiarati e applicarle agli esercizi futuri, rinunciando alla tassazione del reddito effettivo futuro. In questo aspetto si differenziano radicalmente da tutte le altre misure adottate in Italia nel corso degli ultimi decenni (cfr. paragrafo 1.2), che avevano l'obiettivo di far emergere il reddito effettivo di esercizi passati (segnatamente, l'ultimo), sulla base di accadimenti economici già avvenuti. Del resto, volendo andare indietro, nel sistema fiscale precedente alla riforma Cossiga (1972-73) il concordato esisteva, ma era riferito all'ultimo esercizio chiuso, cioè a una realtà economica concretamente realizzata, di cui si discuteva con il contribuente l'esatta determinazione ai fini dell'accertamento della capacità contributiva⁵. Da questo punto di vista, i concordati preventivi sembrano non avere riscontri nell'esperienza storica del nostro paese, e nemmeno nei confronti internazionali.

Dato che dal punto di vista normativo il CPB non è transitorio, ma è a regime, e il governo intende mantenerlo, la sua reiterazione nel futuro potrebbe implicare, come si vedrà (paragrafo 2.3), un crescente scollamento rispetto al reddito effettivo.

1.4. L'evoluzione del CPB

L'attuale CPB, quindi, riprende schemi di interventi e proposte portati avanti da governi di centro-destra all'inizio del secolo, oltre due decenni fa.

Oltre a condividere il carattere preventivo, che ne è la caratteristica fondamentale, esistono analogie sul piano tecnico tra quelle misure e il CPB, in particolare riguardo ai criteri adottati per il cosiddetto "ravvedimento" e quelli per l'imposta sostitutiva sui maggiori redditi concordati rispetto a quanto dichiarato per il 2023.

Inoltre, come alcune di quelle proposte si basavano sulle metodologie allora sviluppate (parametri e studi di settore) per definire gli imponibili futuri, così oggi il CPB si basa sulla metodologia degli ISA. È curioso notare che la Legge delega di riforma (111/2023) aveva previsto il "superamento" degli ISA, cioè il loro abbandono. Invece, il CPB è costruito sulla metodologia ISA, che ne è il perno, non solo per formulare le proposte di imponibili da concordare, ma anche per determinare l'importo dei versamenti per il "ravvedimento" degli anni pregressi e per applicare le aliquote dell'imposta sostitutiva sul maggiore reddito tra quanto concordato e quanto dichiarato nel 2023. Non sfuggirà

⁴ Si sarebbe trattato di circa 250 mila contribuenti su una platea potenziale di 3 milioni di soggetti, pari quindi all' 8,3% delle adesioni (dati desunti da: Di Ludovico Nicotina, *L'enigma del concordato preventivo biennale: un istituto che rischia di risolversi nuovamente in un fallimento*, in Rivista di Diritto tributario, n. 1 del 2024).

⁵ Nell'attuale quadro legislativo è quindi un istituto più assimilabile all'accertamento con adesione che al CPB.

però il radicale cambiamento nell'utilizzo degli ISA, nati per operare in un contesto profondamente diverso, orientato a spingere gli imponibili dichiarati (ex-post) verso il reddito effettivo conseguito nell'esercizio appena chiuso, oggetto della dichiarazione ancora da presentare.

Nel corso del 2024 il CPB ha subito, come ricordato, rilevanti cambiamenti.

Inizialmente, i contribuenti con punteggio ISA inferiore a 8 erano esclusi. La logica era quella di aumentare con il CPB la "premialità" per i contribuenti più affidabili (esclusione dagli accertamenti presuntivi e «sintetici», minori adempimenti per i rimborsi IVA e le compensazioni di crediti). In realtà, queste premialità del CPB sostanzialmente coincidevano con quelle degli ISA, cioè con le premialità che ordinariamente spettano ai contribuenti con punteggio di affidabilità pari almeno a 8. Questa sostanziale coincidenza emerge chiaramente dal confronto riportato nella Tavola 1 dell'Appendice. Un'ulteriore premialità del CPB sarebbe potuta derivare dalla tassazione del reddito concordato in luogo di quello effettivo, ma ovviamente solo nel caso in cui il primo fosse risultato inferiore al secondo.

Quindi, vi era il ragionevole rischio di una scarsa adesione al CPB. Un contribuente «affidabile» non avrebbe avuto incentivi significativi all'adesione, a meno che non prevedesse con ragionevole certezza di conseguire imponibili effettivi per il 2024 (ormai, peraltro, pressoché definiti) e il 2025 nettamente superiori a quelli proposti dal CPB. Altrimenti, non avrebbe avuto convenienza ad aderire e sarebbe restato nel regime ordinario.

Il rischio di un 'flop' nelle adesioni, come era già accaduto per il concordato preventivo del 2003-2004, ha aleggiato per tutto il 2024 e ha condizionato fortemente le scelte del governo.

A metà anno, sembra sia stata dapprima adombrata la minaccia di ricorrere a strumenti accertativi "pesanti", come il redditometro, su chi non avesse aderito. Ipotesi rapidamente tramontata sotto il forte dissenso all'interno della maggioranza di governo.

Si è poi imboccata la direzione opposta, cioè migliorare la "appetibilità" del CPB. È stato deciso di ammettere al CPB anche i contribuenti poco «affidabili», quelli con ISA inferiore 8, prima esclusi, e di adeguare in due anni gli imponibili proposti per l'adesione a quelli coerenti con il punteggio ISA massimo, pari a 10⁶. Ma per questi contribuenti meno affidabili (tra cui verosimilmente ricadono molti evasori seriali) il 'salto' rispetto al reddito dichiarato nel 2023, e quindi il costo del CPB, sarebbe stato piuttosto elevato, scoraggiando l'adesione. Quindi, si è deciso che la differenza tra il reddito dichiarato per il 2023 e quello concordato con il CPB per i due anni successivi sia assoggettata all'imposta sostitutiva (di cui al ricordato D.lgs. 108/2024), cioè a una sorta di *flat tax* agevolata, con aliquote del 10, 12 e 15 per cento in relazione inversa al punteggio ISA, in sostituzione dell'Irpef ordinaria e delle relative addizionali regionali e comunali. Questo «sconto» si è aggiunto agli altri vantaggi del CPB, già ricordati, che peraltro, come rilevato, sostanzialmente coincidono con quelli ottenibili da un adeguamento dell'ISA ai livelli di affidabilità che consentano l'accesso alla premialità.

Permanendo il rischio del 'flop' e cedendo a richieste da più parti sollevate, da ultimo con un emendamento presentato in Commissione da parlamentari della maggioranza e con la "acquiescenza" del governo, si è aggiunto il cosiddetto "ravvedimento" sugli anni passati. Chi aderisce al CPB può sanare gli esercizi dal 2018 al 2022 con un costo molto basso, applicando aliquote comprese tra il 10 e il 15 per cento a basi imponibili calcolate come maggiorazioni di quelle dichiarate, dal 5 al 50 per cento in funzione inversa del punteggio ISA conseguito.

⁶ Per una descrizione della metodologia utilizzata per formulare proposte di imponibili coerenti con un punteggio ISA pari a 10 si rimanda all'Appendice, par. 7.A.

Il termine tecnico corretto non è “ravvedimento”, ma piuttosto “condono”. Infatti i “ravvedimenti”, come anche le “sanatorie”, consentono al contribuente di regolarizzare la sua posizione versando l’intera imposta dovuta, ma con sanzioni alleggerite o annullate; i “condoni” invece abbattano anche l’imposta dovuta. Ed è questo verosimilmente il caso per molti dei contribuenti che hanno aderito.

Infine, constatato che all’iniziale scadenza del 31 ottobre 2024 il CPB aveva conseguito risultati non pienamente soddisfacenti, e tenuto conto della tardiva definizione della normativa, i termini per l’adesione sono stati riaperti, collocando al 12 dicembre 2024 la nuova scadenza per l’adesione al CPB e al 31 marzo 2025 quella per l’adesione al “ravvedimento”.

1.5. Le convenienze e le scelte dei contribuenti

Come visto, nell’impianto iniziale il CPB era rivolto solo ai contribuenti più affidabili, quelli con punteggio ISA superiore a 8. Per questi, verosimilmente i più corretti negli adempimenti fiscali, è stato notato che si poneva una asimmetria nelle convenienze e nelle scelte: avrebbero prevalentemente aderito contribuenti con la fondata aspettativa di conseguire nel biennio 2024-2025 risultati economici migliori di quanto proposto dall’Agenzia delle entrate, mentre non avrebbero aderito i contribuenti con proposte di imponibili al di sopra di quanto prevedevano di conseguire effettivamente.

Questa asimmetria ha indotto a estendere il CPB a tutti i contribuenti, anche a quelli meno affidabili, con punteggio ISA inferiore a 8, tra cui verosimilmente ricadono molti evasori seriali. Ma a ben vedere, perché un contribuente molto poco affidabile, un evasore seriale, avrebbe dovuto aderire al CPB? Perché avrebbe dovuto (o voluto) imboccare un percorso di emersione degli imponibili finora non dichiarati?

Un contribuente di questo tipo ha probabilmente accettato da tempo il rischio di un accertamento, la cui probabilità è peraltro molto bassa, come confermano le ripetute affermazioni ufficiali sulla impossibilità di effettuare un numero adeguato di controlli. E non è molto interessato alla premialità, né da CPB, né da ISA.

Non sono mancate anche letture maliziose del CPB, che è stato dipinto come una sorta di “trappola” in cui sarebbe stato assolutamente sconsigliabile entrare⁷.

Il “ravvedimento” (ovvero, condono) sul passato può aver cambiato le valutazioni di convenienza: chi ha evaso imposte negli anni precedenti e pensa convenga regolarizzare la propria posizione anche per gli anni 2018-2022 a costi significativamente ridotti, ha potuto farlo incrementando in maniera modesta imponibili che incorporano una significativa quota di evasione.

⁷ Cfr. *Concordato Preventivo Biennale: non cadere nella trappola!* consultabile a: <https://www.cpb.tax>

Innanzitutto, il CPB sarebbe una scommessa sul futuro, che vedrà perdenti i contribuenti che non avranno risultati migliori di quanto concordato, a fronte comunque di costi amministrativi invariati, in quanto permangono per chi aderisce i consueti obblighi contabili, amministrativi e dichiarativi. Il “ravvedimento” per gli anni 2018-2022 non copre il 2023, che potrebbe essere oggetto di controlli da parte della AF: se positivi, non solo sarebbe possibile un accertamento su quell’anno, ma ne conseguirebbe anche la decadenza dal CPB e quindi accertamenti sul biennio successivo. Non sarebbe da escludere, è anzi da temere, un’azione di controllo concentrata proprio sul 2023, a danno dei contribuenti che avessero aderito.

Comunque, per orientare le scelte di questa categoria di contribuenti (che abbiamo definito evasori seriali) riguardo all'adesione al CPB ed eventualmente anche al "ravvedimento", conta molto la percezione del rischio di controlli e accertamenti da parte della AF. Meno è giudicata probabile l'azione di controllo, minore la scelta di aderire. In questo senso alcune ambiguità nelle posizioni ufficiali non hanno giovato al "successo" del CPB.

1.6. I contraddittori messaggi ufficiali

La levata di scudi estiva nella maggioranza sul redditometro e le precedenti molto autorevoli affermazioni sul «pizzo di Stato» certo non hanno mosso a favore dell'emersione di imponibili. Dubbi sull'effettiva volontà dell'attuale maggioranza a perseguire gli evasori sono anche venuti da provvedimenti come le rottamazioni delle cartelle e dalle ripetute invocazioni a favore della cosiddetta "pace fiscale".

Ma dubbi sulla effettiva capacità della AF di attuare controlli massivi sono venuti dalle stesse prese di posizione ufficiali. In più occasioni, infatti, l'autorità politica ha evidenziato che l'introduzione del CPB, che si pone come obiettivo la riduzione del tax gap, rappresenta un cambio di paradigma in grado di stimolare i contribuenti a dichiarare spontaneamente redditi più attendibili degli attuali, più di quanto non possa fare un sistema che fonda la deterrenza su un esiguo numero di controlli ex post.

Da ultimo, a ottobre, a ridosso della scadenza dei termini per l'adesione al CPB e sempre nell'ansia di evitare un 'flop', il governo in modo piuttosto insolito ha lanciato una campagna pubblicitaria per spingere all'adesione, con due spot televisivi. Il primo è presentato come: *"Concordato preventivo biennale. Conviene a te. Conviene allo Stato"*⁸. Il secondo è pubblicizzato come *"L'evasione fiscale si paga. Da oggi ancora più controlli e sempre meno evasori"*⁹.

Il primo spot usa toni senza dubbio "concilianti" nei confronti dei potenziali aderenti. Il secondo spot minaccia invece controlli rafforzati per gli evasori che non aderiscono e, curiosamente, riecheggia temi da redditometro: il consumo di ostriche, tartufi, champagne, aragoste sarebbe rappresentativo dei comportamenti dell'evasore. Ciò è in evidente contraddizione sia con la polemica estiva sul redditometro, sia con le reiterate affermazioni ufficiali che il cambio di paradigma nella introduzione del CPB è anche motivato dalla esiguità del numero di controlli possibili¹⁰.

La campagna mediatica è stata accompagnata dall'invio massivo di lettere ai contribuenti potenzialmente interessati. Un primo invio aveva carattere essenzialmente informativo (cfr. Box 2). Il successivo invio ha adottato invece toni "intimidatori", come si può desumere dal contenuto della lettera riportata al Box 3.

Comunque, per incentivare l'adesione al CPB è stato previsto e annunciato che AdE e Guardia di Finanza impiegheranno una maggiore capacità operativa per intensificare i controlli nei confronti di chi, pur avendo titolo, non aderisce. Tuttavia, il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2024 ha disposto che *"la mancata accettazione della proposta non produce alcuna conseguenza negativa automatica a carico degli interessati, con particolare riferimento alla valutazione del loro livello di affidabilità fiscale che, ai fini dell'attuazione dell'art. 34 del decreto legislativo, resta subordinata a specifiche attività di analisi del rischio"*.

⁸ Consultabile a: <https://www.governo.it/it/media/campagna-di-comunicazione-concordato-preventivo-biennale/26746>

⁹ Consultabile a: <https://www.governo.it/it/media/campagna-di-comunicazione-contro-l-evasione-fiscale/26895>

¹⁰ Questo spot potrebbe anche avere avuto effetti contrari alle attese, nella misura in cui fosse stato letto come rassicurante: se si evitano stili di vita troppo «vistosi», si può stare tranquilli.

Box 2. Lettera dell'Agenzia delle Entrate - invito ai contribuenti ad aderire al CPB

Gentile contribuente,

l'articolo 1 del decreto-legge n. 167 del 14 novembre 2024 riconosce la possibilità a chi, come lei, ha già presentato la dichiarazione annuale dei redditi entro il 31 ottobre u.s., di aderire, entro il 12 dicembre 2024, al Concordato preventivo biennale (CPB) per gli anni d'imposta 2024 e 2025.

In caso di adesione al CPB avrà, tra l'altro, accesso a tutti i benefici premiali riconosciuti ai soggetti ISA e potrà optare per un'imposta sostitutiva con aliquote ridotte sul maggior reddito concordato. Ulteriori chiarimenti riguardanti gli effetti dell'adesione al CPB potrà ottenerli consultando sul sito internet dell'Agenzia delle entrate la circolare del 17 settembre 2024, n. 18/E (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi/circolari>).

Al contempo, aderendo al CPB, potrà avvalersi, entro il 31 marzo 2025, anche del ravvedimento per le annualità dal 2018 al 2022 previsto dall'articolo 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE CENTRALE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Box 3. Lettera dell'Agenzia delle Entrate - invito ai contribuenti ad aderire al CPB

Gentile contribuente,

ogni anno l'Agenzia, sulla base dei continui aggiornamenti delle informazioni che confluiscono nelle banche dati che costituiscono il proprio patrimonio informativo, individua casi anomali che, dopo ulteriori approfondimenti, sono selezionati per le attività di controllo.

In tale contesto è stato rilevato che la sua dichiarazione per l'anno 2023 indica un reddito derivante da attività d'impresa inferiore a quello dei dipendenti che lavorano nello stesso settore economico¹.

Questo aspetto, in assenza di giustificazioni oggettive, può essere considerato anomalo.

Al riguardo è utile ricordare che per rendere il reddito coerente con il valore minimo di settore:

- può ancora integrare i redditi dichiarati per il periodo d'imposta 2023;
- per gli anni d'imposta 2024 e 2025 può aderire, entro il prossimo 12 dicembre 2024, al Concordato preventivo biennale (CPB). In tal caso può anche avvalersi, entro il 31 marzo 2025, del ravvedimento per ciascuna delle annualità dal 2018 al 2022².

Cordiali saluti

IL DIRETTORE CENTRALE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

¹ Per l'individuazione dei redditi minimi di lavoro dipendente, si rinvia ai valori di riferimento settoriale riportati da pag. 28 del Sub Allegato 1.B al decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 14 giugno 2024 consultabile al seguente link [Gazzetta Ufficiale](#)

² Vedi articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143.

Resta il ragionevole dubbio che la contraddittorietà dei messaggi ufficiali non abbia aiutato l'adesione al CPB; in particolare, che ventilare controlli "punitivi" contro chi non avesse aderito possa aver avuto l'efficacia delle grida di manzoniana memoria.

2. RISULTATI, CRITICITÀ E POSSIBILI SVILUPPI DEL CPB

2.1. I risultati

Alla scadenza del termine del 31 ottobre 2024, secondo quanto comunicato dal governo, sono risultate poco più di 520 mila adesioni (circa il 12 per cento di quelle potenziali), con un gettito di complessivo di circa 1,2 miliardi per il biennio 2024-2025.

Con la riapertura dei termini, alla scadenza del 12 dicembre sembra che le adesioni si siano avvicinate a 600 mila (circa il 17 per cento del potenziale) e il gettito abbia raggiunto 1,6 miliardi. La previsione "prudenziale" era nell'ordine dei 3 miliardi.

Si usa il condizionale perché dati ufficiali non sono stati pubblicati, le informazioni disponibili provengono da dichiarazioni di esponenti governativi. In particolare, il viceministro Leo¹¹ ha informato che le adesioni sarebbero state 584 mila, su una platea di 2,6 milioni di contribuenti ISA e 1,7 milioni di forfettari. Inoltre, circa 190 mila contribuenti con punteggio ISA inferiore a 8 sarebbero diventati pienamente affidabili, avendo accettato la proposta di CPB.

Diversi organi di stampa¹² hanno commentato parlando di un 'flop'. In effetti, i risultati sembrano modesti. Tra l'altro, i 190 mila contribuenti divenuti affidabili sono meno numerosi dei 250 mila che aderirono al meno favorevole concordato preventivo del 2003-2004. Inoltre, permane un serio problema riguardo alla possibilità di effettuare controlli massivi, dato che l'87 per cento dei contribuenti interessati non ha aderito al CPB.

Il governo, segnatamente il viceministro Leo, ritiene comunque i risultati incoraggianti e intende continuare a puntare sul CPB.

Al di là dei risultati complessivi su adesioni e gettito, occorrerebbero valutazioni più dettagliate per comprendere e analizzare gli effetti del CPB.

Evidenze aneddotiche indicano che hanno prevalentemente aderito contribuenti che avevano interesse a sanare gli anni pregressi o che, rispetto alla proposta dell'AdE, hanno l'aspettativa fondata di conseguire risultati economici migliori. Esclusi coloro che avevano interesse, come appena ricordato, a sanare anni pregressi, non sembra che l'adesione abbia interessato molti contribuenti che hanno ricevuto proposte al di sopra di quanto prevedevano che avrebbero dichiarato spontaneamente. Quest'ultima osservazione sembra indirettamente confermata dall'informazione, ricordata sopra, che solo 190 mila contribuenti con punteggio ISA inferiore a 8 hanno aderito al CPB.

Questa «asimmetria» potrebbe aver comportato una perdita complessiva di gettito rispetto a quanto sarebbe stato spontaneamente dichiarato. Questo potrà essere verificato in futuro, quando saranno disponibili le dichiarazioni fiscali del 2024 e 2025, cioè rispettivamente nel 2025 e nel 2026, dato che

¹¹ Si veda l'intervista al Fatto Quotidiano del 18 dicembre 2024.

¹² Tra gli altri, il Fatto Quotidiano con l'articolo di Chiara Brusini del 18 dicembre 2024, *Concordato preventivo, la "rivoluzione" immaginaria di Leo e la realtà dei fatti: chi aderisce paga meno e lo Stato perde gettito*.

comunque permangono, per chi aderisce al CPB, gli obblighi contabili e dichiarativi ordinari. Sarà allora possibile confrontare gli imponibili concordati con quelli effettivi per gli anni 2024 e 2025, per ciascun contribuente che ha aderito al CPB. Sarà possibile, in altre parole, comprendere se il CPB ha comportato gettito aggiuntivo o invece una perdita di gettito. In particolare, sarà possibile verificare per quanti contribuenti e per quali importi i redditi concordati sono risultati inferiori agli effettivi; simmetricamente, si potrà sapere quanti contribuenti, aderendo, hanno fatto emergere imponibili superiori agli effettivi e per quali importi. Più in generale, si potranno comprendere meglio le motivazioni alla base dell'adesione al CPB.

Sarebbe comunque fondamentale, per valutare gli effetti del CPB, la conoscenza di dati dettagliati sulle adesioni, che consentirebbero, ad esempio, di comprendere quanti degli aderenti hanno usufruito anche del cosiddetto “ravvedimento” e la ripartizione delle adesioni tra i contribuenti ISA e i forfettari.

2.2. Le criticità del CPB

2.2.1. I concordati preventivi sono comunque “poco attrattivi”?

Un primo ordine di criticità proviene da una riflessione sui motivi dei non brillanti risultati del CPB: le adesioni, si è visto, sono state piuttosto modeste, rispetto alle attese e agli auspici. Leggermente superiori, come percentuali di adesione, rispetto al concordato preventivo 2003-2004, caratterizzato, però da condizioni assai meno appetibili: mancavano, tra l'altro, l'imposta forfettaria sui redditi aggiuntivi e il “ravvedimento”, e non vi era stata una campagna mediatica di sollecitazione all'adesione.

Sorge il dubbio che i concordati preventivi, per quanto accompagnati da misure di favore e pubblicizzati con vigore, siano comunque poco “attrattivi” per loro natura. La catastizzazione **preventiva** dei redditi d'impresa e di lavoro autonomo, accompagnata dalla facoltà di aderire o meno, senza contraddittorio, alla proposta formulata dall'Agenzia delle entrate, forse non si adatta alla realtà economica delle imprese e dei professionisti.

I risultati economici del singolo soggetto, impresa o professionista, mostrano infatti un'elevata variabilità nel tempo, da un anno all'altro. Data la facoltà di scegliere, molti contribuenti presumibilmente preferiscono non scommettere sul futuro, nel timore di andare a pagare più di quanto dovrebbero se restassero nel regime ordinario. Aderiranno solo coloro che, come rilevato, abbiano la fondata speranza di conseguire risultati economici migliori di quanto loro proposto dall'Agenzia delle entrate. Ma è presumibile che siano relativamente pochi i contribuenti in ragionevoli condizioni di “certezza” riguardo al miglioramento dei loro risultati economici nel prossimo futuro, e prevalgano invece atteggiamenti di prudenza.

Questa forma di “selezione”, insita nella natura dei concordati preventivi facoltativi, può paradossalmente comportare, come rilevato, effetti negativi in termini di gettito, rispetto a quanto si potrebbe conseguire col regime ordinario.

2.2.2. L'equità e il rispetto dei principi costituzionali

Il CPB, come rilevato, comporta anche una sostanziale discriminazione nei confronti dei contribuenti che prevedono un futuro meno brillante riguardo ai risultati economici della loro attività, che risulteranno svantaggiati rispetto a coloro che hanno prospettive più favorevoli e aderiscono al concordato.

In sostanza, chi non ha prospettive di incremento del proprio reddito e non ha aderito, pagherà sul reddito effettivo del 2024 e del 2025. La sperequazione è evidente rispetto a chi invece aderirà, che non pagherà nulla sul maggior reddito effettivo rispetto a quello concordato. La sperequazione è aggravata dal fatto che sull'aumento del reddito concordato rispetto a quanto dichiarato nel 2023 la tassazione Irpef non è piena, ma ridotta, applicandosi la specifica imposta sostitutiva, che produce anche l'esclusione dalle addizionali regionali e comunali. Inoltre, solo chi aderisce al CPB può fruire del "ravvedimento", sanando la propria posizione a costi contenuti (le due cose possono anche coincidere).

Insomma, il concordato, per sua natura, tende a favorire solo alcuni gruppi di contribuenti: coloro che hanno prospettive economiche più rosee e coloro che sono stati verosimilmente degli evasori seriali nel passato e intendono "ravvedersi" (le due cose possono anche coincidere).

Il concordato preventivo facoltativo può quindi presentare profili di sostanziale e irragionevole discriminazione, che alcuni giuristi, come si vedrà (cfr. paragrafo 3), ritengono sanzionabili dal punto di vista del rispetto dei principi costituzionali, in particolare: uguaglianza, solidarietà e capacità contributiva (Artt. 2, 3 e 53 Cost.).

La possibilità di incorrere in una sanzione di incostituzionalità aumenta se il CPB diviene un istituto permanente e non ha valenza solo temporanea.

Se poi i profili di disuguaglianza e irragionevolezza vengono diffusamente percepiti, se si diffonde l'impressione che ci si accontenti di incassare ciò che volontariamente alcuni contribuenti (tra cui probabilmente i meno corretti) si offrono di versare in quanto allettati dalla prospettiva di evitare controlli e conseguire le altre premialità a fronte di un modesto aggravio, se la premialità attraverso il "ravvedimento" è interpretata (correttamente) come un condono, si aggrava la percezione di iniquità che già caratterizza negativamente il nostro sistema tributario. E questo può deteriorare il livello complessivo di *compliance*: i contribuenti che hanno adempiuto correttamente ai loro obblighi tributari, sottoponendosi anche all'ordinario regime di progressività, possono considerarsi beffati e scoraggiati a mantenere comportamenti corretti.

2.2.3. La possibilità di comportamenti "opportunistici"

Le considerazioni appena svolte riguardo alle possibili iniquità del CPB risultano aggravate se si considera la possibilità di comportamenti "opportunistici" da parte dei contribuenti. Ci si riferisce alla possibilità di adattare, con il consenso di controparti contrattuali, la scadenza temporale di ricavi (o compensi) di rilevante importo, e quindi dei conseguenti redditi, in modo da percepirli nell'anno oggetto del CPB. L'ipotesi è realistica per soggetti che hanno un ciclo di produzione ultrannuale o che effettuano non regolarmente prestazioni di elevato ammontare, nonché in generale per i professionisti, che determinano gli imponibili con criteri di cassa anziché di competenza.

Peggio ancora, è stato paventato che, una volta concordati ex-ante gli imponibili, un contribuente scorretto possa essere incentivato a fatturare ricavi per operazioni inesistenti, consentendo all'acquirente la deduzione ai fini sia dell'IVA che dell'imposta sui redditi. Questi non sarebbero comportamenti "opportunistici", configurerebbero piuttosto illeciti, eventualmente sanzionabili penalmente. Comunque, non facili da accertare.

Inoltre, potrebbero anche determinarsi incentivi ad effettuare acquisti in nero, perché la documentazione delle spese sostenute non sarebbe utile per ridurre gli imponibili concordati. Questo, a sua volta, potrebbe alimentare comportamenti scorretti delle controparti, contribuendo al rafforzamento della filiera del nero.

C'è infine da osservare che il contribuente che aderisce al CPB si posiziona su un punteggio ISA pari al massimo, riferito all'anno di riferimento, cioè al 2023. Questo posizionamento garantisce le premialità per il biennio 2024-25, ma è del tutto svincolato da quello che poi il contribuente dichiarerà per quel biennio. Cioè, nel 2024 e nel 2025 il contribuente, nell'adempiere ai normali obblighi documentali e dichiarativi, potrebbe dichiarare situazioni non veritiere, coerenti con livelli di affidabilità molto bassi. Gli effetti della premialità sono comunque garantiti ex ante e sottostimare gli imponibili per quei due anni potrebbe risultare utile per abbassare il piede di partenza per il successivo concordato biennale (quello 2026-2027).

2.2.4. L'esclusione dell'IVA

Sempre con riguardo all'IVA, l'adesione al CPB porta con sé il beneficio dell'esclusione da accertamenti presuntivi basati su presunzioni semplici (DPR 633/1972, art. 54, comma 2, secondo periodo). Questa esclusione è mutuata dalle premialità che spettano ai contribuenti IVA "affidabili". Nel normale regime ISA, però, questa previsione si giustifica con il fatto che anche i ricavi, oltre agli imponibili Irpef e Irap, possono essere adeguati, e comportano quindi anche un maggior gettito IVA. Il CPB, invece, riguarda solo le imposte sui redditi e l'Irap, ed esclude l'IVA: la proposta sugli imponibili futuri non include quindi l'IVA, che viaggia comunque nel regime ordinario. L'attenuazione delle possibilità di accertamento sull'IVA, trainata dall'adesione al CPB, è quindi un "*quid pluris*", forse non molto importante dal punto di vista delle conseguenze concrete, ma pur sempre potenziale ispiratore di comportamenti non corretti.

Desta comunque perplessità il fatto che, nella logica complessiva del provvedimento, l'emersione di imponibili sul reddito e sulla produzione netta non si accompagna all'emersione di ricavi imponibili nel comparto dell'IVA: come se l'evasione delle imposte sui redditi e sull'Irap marciasse disgiunta dall'evasione dell'IVA. Ma nel biennio oggetto del concordato nulla contrasterà la tentazione di ridurre i costi e i ricavi, sottofatturando l'IVA a monte e a valle e preconstituendo, per il successivo concordato, condizioni più favorevoli.

D'altro canto, l'esclusione dell'IVA dal CPB era una scelta quasi obbligata: infatti, l'eventuale estensione del CPB all'IVA con elevatissima probabilità sarebbe incappata nella violazione della normativa UE.

Appare comunque poco ragionevole attenuare gli accertamenti su un tributo per il quale non si fa una proposta riguardo all'imponibile futuro per portarlo a livelli considerati più realistici.

2.2.5. Il CPB favorisce la crescita economica?

In un altro ordine di considerazioni, di carattere economico, va notato che in base alla normativa una delle cause di fuoriuscita dal CPB sono le operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti¹³, incorporazioni) e le modifiche della compagine sociale. **Queste ristrutturazioni patrimoniali possono essere fondamentali per la crescita delle attività economiche: prevederle come causa di cessazione del CPB può, alla lunga, indurre a una sorta di nanismo economico**, soprattutto nella prospettiva della permanenza a regime nel CPB, cioè della sua reiterazione nel futuro¹⁴.

A queste considerazioni ne sono state contrapposte altre, di tono opposto, che vedono nella predeterminazione degli imponibili una forma di stimolo all'attività imprenditoriale. In altre parole, la predeterminazione dell'imponibile incentiverebbe l'imprenditore (o il professionista) a moltiplicare gli sforzi per migliorare i risultati della propria attività: incentiverebbe cioè la crescita economica generale.

Queste argomentazioni richiamano (sono probabilmente mutate da) gli argomenti a favore della catastizzazione dei redditi, tradizionalmente riferiti al mondo agricolo. Ma non sembrano pertinenti: la determinazione catastale del reddito agricolo non era opzionale, era (ed è) tassativa: cioè, non era previsto che l'imprenditore agricolo potesse scegliere tra un'imposizione a reddito d'impresa effettivo e un'imposizione su base catastale, concedendo una facoltà di arbitraggio, ogni anno, a seconda delle convenienze relative. Inoltre, il reddito catastale attribuito al terreno poteva essere oggetto di impugnativa e contenzioso, per avvicinarlo al reddito effettivo, mentre il CPB è escluso da qualsiasi forma di contraddittorio o di contestazione, potendo il contribuente solo aderire o rifiutare. Infine, anche per il reddito agricolo si tendeva comunque, in fondo, a perseguire il reddito effettivo, prevedendo abbattimenti in caso di ammanchi significativi alla produzione. In altri paesi, il catasto agricolo, oltre a essere limitato ai produttori di minori dimensioni (per gli altri il reddito d'impresa è quello effettivo), è comunque "dinamico", nel senso che ogni anno le rendite vengono adattate alla produzione media effettiva, all'andamento dei prezzi e ad altri parametri rilevanti, con l'intento di "normalizzare" le rendite stimate rispetto ai redditi effettivi ex-post, quelli dell'ultimo esercizio.

A questo riguardo, è opportuno rammentare che il ricordato parallelo, avanzato nelle sedi ufficiali, tra il CPB e il rafforzamento dell'adempimento collaborativo e del Tax Control Framework (TCF), entrambi volti a migliorare la *compliance* dei contribuenti, rispettivamente medio-piccoli e grandi, mediante la premialità e un migliorato rapporto con il fisco, appare per certi versi improprio. L'adempimento collaborativo punta, infatti, a rafforzare la *compliance* rispetto al reddito effettivo ex-post, mentre il CPB scollega il reddito effettivo da quello, futuro, oggetto di concordato.

Sulla pretesa capacità del CPB di stimolare lo spirito innovativo e l'efficienza pesa negativamente la limitatezza dell'orizzonte temporale di riferimento, limitata a un biennio. Che poi si riduce a circa un anno e mezzo, dato che la proposta dell'AdE viene comunicata grosso modo alla metà del primo anno del biennio di riferimento (e la scadenza per aderire sarà a regime fissata al 30 settembre). Su un

¹³ Riguardo ai conferimenti, si rimanda alla nota 15.

¹⁴ Valeria Mastroiacovo (si veda *Il concordato preventivo: soggetti, oggetto e procedimento*, in: "La Riforma Fiscale - I Diritti e i Procedimenti", Vol. III, Pacini editore, 2024), in una comparazione diacronica di lunga durata, volutamente approssimativa e provocatoria, osserva che la riforma fiscale di Diocleziano, basata sulla definizione preventivata degli imponibili, sul lato del soggetto passivo produceva l'effetto di conoscere ex ante quanto dovuto a prescindere dall'attività effettivamente posta in essere, imparando, nel bene e nel male, a fare i conti con tale certezza. A parere degli storici, nel contesto autoritario del tardo impero sino al dissolversi delle istituzioni romane d'Occidente un'imposizione fiscale predeterminata (certamente all'epoca non concordata) in ragione di catastizzazioni, al contempo di carattere reale e personale, aveva comportato l'**imbalsamazione della società in compartimenti stagni di produzione economica**, con un rilevante effetto di tracciamento sui destinatari così identificati che rimanevano comunque vincolati a determinati parametri di produttività.

orizzonte così limitato non è realistico che l'imprenditore pianifichi interventi per migliorare la propria efficienza e redditività. L'adesione al CPB, come rilevato, è in sostanza una scommessa sul reddito futuro, o meglio, sul fatto che il reddito effettivo del prossimo anno e dell'anno in corso sarà superiore alla proposta di concordato. L'adesione conviene a chi ha fondate prospettive di crescita significativa, penalizza invece chi non ha queste aspettative (è cioè incerto sui risultati che conseguirà) e chi ha fondate aspettative di una riduzione dei suoi risultati. In questo senso avrebbe quindi l'effetto di favorire le imprese in fase di espansione, penalizzare quelle con prospettive incerte o in fase di regressione. **Non è quindi probabile che il CPB induca stimoli alla innovazione e allo sforzo imprenditoriale e professionale; tenderà invece a tradursi in *windfall gains* (guadagni inaspettati) per attività economiche comunque in crescita e in penalizzazioni per quelle comunque in declino, o in "stagnazione" o con prospettive incerte.**

Gli effetti ora menzionati potrebbero poi accompagnarsi alle ricordate possibilità di comportamenti opportunistici nella distribuzione temporale degli imponibili. Resta infine da considerare se questi effetti possano contemperare eventuali rilievi, di ordine costituzionale, sui principi di uguaglianza, solidarietà ed effettività della capacità contributiva.

2.2.6. L'applicazione del CPB alle società di capitali

Un ulteriore punto di criticità riguarda l'applicazione del CPB a tutti i contribuenti soggetti agli ISA, quindi anche alle società di capitali. Non solo alle Srl, ma anche alle società per azioni, alcune pubbliche, alcune appartenenti a gruppi di dimensioni ragguardevoli. Queste società sono soggette a contabilità analitica, la loro capacità contributiva dovrebbe essere riferita a imponibili determinati con le regole ordinarie e, soprattutto, a imponibili effettivamente conseguiti. Perché una SpA appena al di sotto della soglia degli ISA dovrebbe essere ammessa a "scommettere" sul proprio reddito futuro? E questo non creerebbe forse disuguaglianza irragionevoli tra SpA ammesse al CPB che hanno usufruito della possibilità di "scommettere" con successo, avendo la ragionevole certezza di conseguire in futuro risultati migliori di quelli proposti, e società che, a parità di reddito effettivo conseguito ex-post, non hanno avuto la stessa possibilità, perché avevano la ragionevole aspettativa di restare comunque al di sotto del reddito proposto? Ma è ragionevole costringere gli amministratori di SpA a prendere in considerazione e fare valutazioni di merito sulla eventuale adesione a una "scommessa" sulle imposte future? A maggior ragione se le SpA in questione, seppure di dimensioni medio-piccole, fanno parte di grandi gruppi, che potrebbero ricadere nell'ambito di applicazione dell'adempimento collaborativo, o perfino del Pillar 2. Ma quale vantaggio si pensa poi di trarre, ai fini dell'emersione dei redditi sottratti a imposizione, dall'applicazione del CPB a questi soggetti? O si pensa forse, sulla base di considerazioni ottocentesche riferite al mondo agricolo, che facendoli partecipare al CPB si stimolerebbe il loro spirito imprenditoriale, favorendo così la crescita economica complessiva del paese? E come conciliare l'adozione del TCF con il CPB? È vero che il gruppo potrebbe escludere dal suo perimetro la società che aderisce al CPB, ma non è forse contraddittorio incoraggiare da un lato ad utilizzare il TCF e dall'altro ad aderire al CPB? Il TCF tende a rafforzare la *compliance* dell'intero gruppo, a spingerlo a meglio definire il suo reddito effettivo; il CPB intende invece far emergere imponibili non dichiarati, proponendo valori congetturali per gli esercizi futuri, avulsi dal reddito effettivo che verrà conseguito in quegli esercizi. I due istituti sono presentati come aventi la stessa finalità, ma la perseguono in modo profondamente diverso e partendo da presupposti logici divergenti. I criteri di determinazione della capacità contributiva sono infatti profondamente difforni tra i due regimi. È ragionevole dare la facoltà di scelta tra i due regimi? Non sarebbe forse più "ragionevole" (in senso costituzionale) escludere questi soggetti dal CPB e semmai limitare quest'ultimo a forme organizzative meno strutturate, tipiche dell'impresa individuale (o associata) e del professionista?

2.3. Quali sviluppi in prospettiva?

Sarà comunque molto importante capire come il CPB evolverà. L'intenzione del governo, come ricordato, è di mantenerlo e affinarlo. È quindi fondamentale capire come verrà messo a regime per l'anno prossimo e come evolverà in futuro.

A questo riguardo occorre considerare quanto previsto dallo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri il 13 marzo 2025 e trasmesso al Senato il 7 aprile (A.S. 262). Quando definitivamente approvato, questo provvedimento introdurrà, a partire dal biennio 2025-2026, qualche modifica al CPB. Le modifiche più importanti (contenute nel Capo II) riguardano due aspetti: i) dal 2025 i contribuenti forfettari saranno esclusi dalla possibilità di aderire al CPB; ii) per i contribuenti ISA verrà introdotto un tetto massimo per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sull'eccedenza del reddito concordato rispetto a quello effettivo del periodo d'imposta precedente (cioè il 2024).¹⁵

Riguardo all'ultimo punto, il regime di tassazione agevolata forfettaria sugli imponibili eccedenti quanto dichiarato in passato sarà mantenuto, come era previsto dalla normativa a regime, ma lo schema di decreto correttivo, quando entrerà in vigore, lo limiterà (a partire dal biennio 2025-2026) ponendo un tetto massimo di 85 mila euro: la parte di maggiori imponibili eccedente questa soglia sarà tassata con l'aliquota Irpef del 43% o con quella Ires del 24%.

Sarebbe stato comunque difficile per il governo abbandonare del tutto questa forma di “premialità”, importante ai fini della “appetibilità” del CPB. D'altronde forme di forfettizzazione di questo tipo non sono certo anomale nell'attuale sistema impositivo e in qualche modo avvicinano il mondo dei contribuenti ISA a quello dei forfettari, che oggi comprende oltre due milioni di contribuenti. Peraltro, come già rilevato, questa forma di premialità, sebbene ridotta, aggrava le disuguaglianze e le iniquità.

Riguardo ai contribuenti ISA, in riferimento all'anno 2025 è necessario distinguere tra i contribuenti che hanno aderito al concordato 2024-2025 e coloro che non hanno aderito. Per questi ultimi sembra naturale che il punto di riferimento per la proposta di concordato 2025-2026 sia l'imponibile dichiarato per il 2024, come prefigurato dallo schema di decreto legislativo correttivo.

Per coloro che invece hanno aderito al concordato 2024-25, gli imponibili per il 2025 sono già concordati. È quindi importante capire quale sarà il “piede di partenza” per le nuove proposte di concordato per il successivo biennio 2026-2027: ancora gli imponibili dichiarati per il 2023, oppure quelli dichiarati per il 2025, ovvero quelli concordati per il 2025? La soluzione “naturale” sembra quella di assumere i redditi dichiarati per il 2025, e questa sembra la soluzione prefigurata dalla normativa in vigore e dal decreto correttivo. D'altro canto, continuare a fare riferimento ai redditi dichiarati per il 2023 non avrebbe avuto molto senso per un istituto come il CPB destinato nelle intenzioni a durare indefinitamente. Perché bloccare la procedura a un anno che diverrebbe sempre più lontano nel tempo, con un progressivo crescente allontanamento dal reddito effettivo? Al

¹⁵ Lo schema di decreto correttivo prevede inoltre: i) l'esclusione dall'accesso al CPB per i contribuenti esercenti arti o professioni che partecipano ad associazioni di o a società tra professionisti, a meno che anche le associazioni o le società aderiscano al CPB. Viene inoltre prevista l'esclusione per le associazioni o le società tra professionisti i cui soci o associati non abbiano a loro volta aderito unanimemente al CPB per il medesimo biennio; ii) con norma di interpretazione autentica viene precisato che la causa di esclusione o cessazione dal CPB è limitata ai conferimenti di azienda o ramo d'azienda: quindi non include, ad esempio, il conferimento di denaro; iii) il termine per aderire al CPB, inizialmente fissato al 31 luglio, verrà prorogato al 30 settembre.

massimo, si sarebbe potuto pensare a una media tra il reddito dichiarato per il 2024 e quello dichiarato per il 2025. Il reddito concordato per il 2025 (o la media 2024-2025) sarebbe stata una soluzione da evitare: se infatti, come verosimile, hanno aderito solo i contribuenti con la certezza di un reddito effettivo futuro decisamente maggiore, la conseguenza sarebbe una crescente divaricazione tra il reddito effettivo e quello concordato, a scapito del primo, cioè al ribasso, aggravando le asimmetrie e le disuguaglianze di cui si è fatto cenno sopra. Produrrebbe conseguenze dello stesso tipo, forse in parte attenuate, prendere a base il reddito proposto per il concordato dell'anno 2025. In conclusione, la soluzione più ragionevole è prendere a riferimento il reddito dichiarato per il 2025 (o una media di quanto dichiarato nel biennio 2024-2025).

Per i contribuenti forfettari, terminato il periodo sperimentale limitato al solo 2024, il CPB non verrà riproposto. La motivazione ufficiale risiede nella scarsa adesione da parte dei contribuenti potenzialmente interessati e nell'accoglimento di richieste avanzate dalle associazioni di categoria.

D'altro canto, la riproposizione del CPB avrebbe posto un problema di ordine sistemico per questa categoria di contribuenti. Avrebbero avuto la possibilità di scegliere tra due sistemi concorrenti di determinazione dell'imponibile, cioè della loro capacità contributiva: a) quello ordinario del regime forfettario, che determina l'imponibile ex-post, cioè sull'ultimo esercizio chiuso, partendo dai ricavi (o compensi) effettivi, cui si applicano coefficienti legali di redditività presunta; b) quello del CPB, che si basa sulle metodologie matematico-statistiche adottate dall'AdE e formula proposte di imponibili futuri, da accettare o rifiutare senza contraddittorio. Entrambe le tipologie di imponibile sarebbero state poi assoggettate alle aliquote cedolari della speciale imposta forfettaria sostitutiva dell'Irpef.

Quindi il contribuente avrebbe potuto scegliere, biennio per biennio, tra i due sistemi di determinazione dell'imponibile. Il primo metodo, il forfettario ordinario, riguarda l'ultimo esercizio chiuso e applica coefficienti presuntivi (stabiliti per legge) su dati effettivi; il CPB riguarda invece imponibili futuri ed è fondato sull'accettazione da parte del contribuente di una proposta elaborata con metodologie statistiche piuttosto sofisticate, che nelle intenzioni si baseranno sempre più anche sulla Intelligenza Artificiale (IA).

Mantenere questa opzione sarebbe stato problematico. Si sarebbe offerta a questi contribuenti la costante possibilità di effettuare arbitraggi al ribasso, scegliendo di volta in volta l'alternativa che, in base alle aspettative, sembrasse più conveniente. Ma, al di là di questa conseguenza pratica, viene da chiedersi se fosse ragionevole che i due metodi di determinazione della capacità contributiva coesistessero e il contribuente avesse facoltà di scelta tra i due.

Considerazioni in qualche modo analoghe valgono per le società di capitali che rientrano nel campo di applicazione degli ISA. Come si è visto, questi contribuenti avranno l'opzione tra la determinazione analitica ex-post del reddito effettivo, basata tra l'altro su risultanze contabili derivanti dalla redazione obbligatoria di bilanci completi, e invece l'adesione alla proposta di CPB relativa agli esercizi futuri. Anche per questi contribuenti si apre la possibilità di comportamenti "opportunistici", di arbitraggi al ribasso. E ancora più evidente risulta per questi contribuenti l'incoerenza tra una determinazione della capacità contributiva che fa riferimento al reddito effettivo e quella basata sul CPB. Incoerenza che sembrerebbe, come ricordato, doversi sciogliere escludendo questi soggetti dal CPB. Ma lo schema di decreto legislativo correttivo non opera in questo senso e mantiene invece per le società di capitali la possibilità di accedere al CPB.

Un punto importante circa i futuri sviluppi del CPB riguarda l'utilizzo della IA. Lo testimoniano le ripetute affermazioni ufficiali che la strumentazione analitica per formulare le proposte ai contribuenti sarà, in prospettiva, basata su un uso massivo della IA e sull'utilizzo incrociato di tutte

le informazioni disponibili, non solo quelle già a disposizione dell'anagrafe tributaria, ma anche quelle reperibili nel web. In effetti la legge delega e la norma iniziale muovevano in questa direzione, prefigurando un utilizzo esteso della IA nella preparazione delle proposte dell'AdE. In particolare, il D.lgs. 13/2024 (art. 2) prevede che le informazioni presenti in tutte le basi dati di cui l'Agenzia delle entrate dispone sono utilizzate dall'Agenzia stessa, anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di **archivi e registri pubblici**, per le attività di analisi del rischio fiscale, per le attività di controllo, per le attività di stimolo dell'adempimento spontaneo e per quelle di erogazione di servizi ai contribuenti. Dato che il CPB, nella impostazione della riforma fiscale, rientra tra le attività di stimolo all'adempimento spontaneo, la norma richiamata sembra prefigurare la possibilità di utilizzare, assieme ai dati già in possesso dell'anagrafe tributaria (inclusi quelli di natura finanziaria), anche i dati provenienti da archivi e registri pubblici.

A questa previsione non è stato dato seguito. Il decreto che illustra la metodologia adottata per il CPB (cfr. Appendice, par. 7.A) chiarisce che sono stati utilizzati algoritmi preimpostati per elaborare i dati dell'anagrafe tributaria, in particolare quelli dei questionari ISA, utilizzando tecniche matematico-statistiche tradizionali, senza ricorrere all'utilizzo della IA e lavorando esclusivamente sui dati in possesso dell'anagrafe tributaria, senza utilizzare dati provenienti da altri archivi e registri pubblici. L'utilizzo di informazioni tratte dal web, incrociate con quelle dell'anagrafe tributaria ed elaborate con tecniche di intelligenza artificiale, potrebbe essere uno sviluppo futuro, un obiettivo cui tendere. Ma ovviamente, come espressamente indicato dal ricordato D.lgs. 13/2024, nel rispetto della normativa sulla privacy, europea e nazionale, nonché della normativa europea sull'utilizzo dell'IA.

Qualunque sviluppo futuro dovrà, in particolare, tenere conto del Regolamento UE 2024/1689 del 13 giugno 2024 (AI Act). È pur vero che nei "considerando" (al punto 59) viene dichiarato che *"i sistemi di IA specificamente destinati a essere utilizzati per procedimenti amministrativi dalle autorità fiscali e doganali non dovrebbero essere classificati come sistemi di IA ad alto rischio utilizzati dalle autorità di contrasto a fini di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati"*. Ma questo approccio, nella sua genericità, rischierebbe di essere potenzialmente pregiudizievole per i contribuenti destinatari di provvedimenti adottati sulla base di un algoritmo privo di quelle garanzie che il Regolamento intende invece tutelare. Infatti, l'Art. 5(1)(c)¹⁶ dello stesso Regolamento vieta l'uso di sistemi di IA che permettono ad attori pubblici o privati di attribuire un punteggio sociale alle persone fisiche, che possono portare a risultati discriminatori e all'esclusione di determinati gruppi e possono ledere il diritto alla non discriminazione e i valori di uguaglianza e giustizia. Tali sistemi di IA valutano o classificano le persone fisiche o i gruppi di persone fisiche sulla base di vari punteggi riguardanti il loro comportamento sociale in molteplici contesti o di caratteristiche personali o della personalità note, inferite o previste nell'arco di determinati periodi di tempo. Il punteggio sociale ottenuto da tali sistemi di IA può determinare un trattamento pregiudizievole o sfavorevole di persone fisiche o di interi gruppi in contesti sociali che non sono collegati ai contesti in cui i dati sono stati originariamente generati o raccolti, o a un trattamento pregiudizievole che risulta ingiustificato o sproporzionato rispetto alla gravità del loro comportamento sociale. I sistemi di IA che comportano tali pratiche inaccettabili di punteggio sociale aventi risultati pregiudizievoli o sfavorevoli saranno pertanto vietati.

¹⁶ L'Art. 5 (C) (1) vieta "l'uso di sistemi di IA per la valutazione o la classificazione delle persone fisiche o di gruppi di persone per un determinato periodo di tempo sulla base del loro comportamento sociale o di caratteristiche personali o della personalità note, inferite o previste, in cui il punteggio sociale così ottenuto comporti il verificarsi di uno o di entrambi gli scenari seguenti: i) un trattamento pregiudizievole o sfavorevole di determinate persone fisiche o di gruppi di persone in contesti sociali che non sono collegati ai contesti in cui i dati sono stati originariamente generati o raccolti; ii) un trattamento pregiudizievole o sfavorevole di determinate persone fisiche o di gruppi di persone che sia ingiustificato o sproporzionato rispetto al loro comportamento sociale o alla sua gravità".

Questo divieto copre anche casi in cui benefici o trattamenti preferenziali sono concessi a determinati individui o gruppi di individui, perché ciò implica un trattamento meno favorevole per altri individui. Questo chiarimento è contenuto nelle Guidelines del 5 febbraio 2025¹⁷ della Commissione sulle pratiche di IA proibite ai sensi del citato Regolamento (EU) 2024/1689. Le Guidelines contengono anche esempi di trattamenti dannosi o sfavorevoli proibiti ai sensi dell'Articolo 5(1)(c). Tra questi esempi di utilizzi vietati, è presente il seguente: *“Le autorità fiscali nazionali utilizzano uno strumento predittivo basato sull'intelligenza artificiale sulle dichiarazioni dei redditi di tutti i contribuenti in un paese per selezionare le dichiarazioni dei redditi per un controllo più attento. Lo strumento di intelligenza artificiale utilizza variabili rilevanti, come il reddito annuo, i beni (proprietà immobiliari, automobili, ecc.), dati sui familiari dei beneficiari, ma anche dati non correlati, come le abitudini sociali dei contribuenti o le connessioni Internet, per individuare individui specifici da sottoporre a controlli”*.

In questo esempio di utilizzo della IA l'elemento che ne determina la pericolosità (e quindi la proibizione) è l'utilizzo di dati “non correlati”, come le “abitudini sociali” o le “connessioni Internet”. Sono quindi precluse informazioni riferite alle abitudini e ai comportamenti dei contribuenti, come desumibili, ad esempio, da quanto postato sui social e ritenuto indicativo del tenore di vita e della situazione reddituale e patrimoniale del contribuente. Sempre a titolo esemplificativo, sembrano rientrare in questa casistica la partecipazione a viaggi, la promozione di eventi sociali (ricevimenti, festeggiamenti, ecc.), consumi specifici di alto costo unitario (come quelli menzionati nel secondo annuncio pubblicitario (cfr. par. 1.6) di promozione della campagna di adesione al CPB: ostriche, tartufo, champagne, aragoste). Resta invece legittimo l'utilizzo della IA per analizzare dati reddituali e patrimoniali.

Il Regolamento europeo entrerà pienamente in vigore nei prossimi anni, ma è ovvio che occorrerà tenerne pienamente conto nello sviluppo delle metodologie a base del CPB, per verificarne il rispetto.

L'utilizzo dell'IA a fini fiscali può quindi, a certe condizioni, essere legittimo per effettuare analisi del rischio e orientare successivi controlli. Ma se viene utilizzata per determinare l'imponibile o per assicurare premialità incontra il limite della “conoscibilità”.

In sostanza, una procedura automatizzata che non è conoscibile nei suoi dettagli, perché i suoi risultati scaturiscono da una sorta di “scatola nera”, non è utilizzabile perché non consente contraddittorio, né impugnativa.

Del resto, questo problema non è nuovo, fu già affrontato oltre venti anni fa, al momento della costruzione degli studi di settore. Fu allora prospettato di utilizzare, in luogo di procedure statistiche standard, segnatamente il clustering e la regressione, le reti neurali, un primordiale antesignano dell'IA che autonomamente costruiva connessioni tra le variabili immesse nel sistema, ma operava in modo non intellegibile, appunto come una “scatola nera”. Fu deciso di adottare le tecniche statistiche tradizionali, nella consapevolezza che i risultati della “scatola nera” non avrebbero retto ai ricorsi sulla illegittimità della procedura. La metodologia adottata per gli studi di settore era pienamente “conoscibile”, veniva esaminata dall'apposita Commissione degli esperti, in rappresentanza delle categorie interessate, e pubblicata ogni anno nella Gazzetta Ufficiale. Anche gli ISA utilizzano la stessa procedura.

¹⁷ Consultabile a: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/commission-publishes-guidelines-prohibited-artificial-intelligence-ai-practices-defined-ai-act>

In conclusione, le aspettative di un uso massivo di informazioni extra-fiscali, del loro incrocio con le banche dati dell'anagrafe tributaria e del ricorso all'elaborazione basata sulla IA può trovare limiti legali. Questi aspetti dovranno essere tenuti in conto nel decidere l'evoluzione del CPB.

Ma per una valutazione complessiva del CPB a regime sarà soprattutto importante sapere se verrà riproposto il "ravvedimento". Sapere cioè se verrà proposta la sua estensione all'anno d'imposta 2023 ai contribuenti che hanno già aderito nel 2024 al "ravvedimento" (e, ovviamente, al CPB) e se, per chi non ha aderito, verrà proposto il "ravvedimento" per gli anni 2019-2023. In sede di discussione parlamentare sullo schema di decreto legislativo correttivo (A.S. 262 del 7 aprile 2025) potranno emergere orientamenti in questo senso.

Le soluzioni che verranno adottate chiariranno meglio la configurazione del regime e aiuteranno a sciogliere il dilemma di fondo: il CPB è veramente un regime che, in prospettiva, farà emergere imponibili precedentemente non dichiarati, avvicinandoli a quelli effettivi? Oppure siamo di fronte a un condono preventivo, abbinato a condoni del passato?

3. IL RISPETTO DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI

3.1. La natura contrattuale del CPB

La dottrina giuridica sostanzialmente concorda sul fatto che il CPB non può essere ricondotto alla fattispecie di un atto amministrativo tradizionale¹⁸. Alcuni sostengono che si tratti semmai di un “accordo”, di natura “contrattuale”¹⁹, tra il contribuente, che aderisce, e il fisco, che propone; altri ritengono che *«la proposta dell’agenzia delle Entrate [sia] solo un numero rilasciato da una procedura informatica all’esito della compulsazione volontaria di un programma informatico da parte del contribuente»*²⁰.

L’individuazione o meno della sussistenza di un atto (e, conseguentemente, la relativa natura) assume, innanzitutto, rilievo anche riguardo alla prospettabilità di un’eventuale questione di legittimità costituzionale rispetto alla scelta del legislatore delegato di non prevedere alcuna forma di contraddittorio, nonostante essa fosse indicata tra i principi della legge delega n. 111 del 2023.

È bene infatti ricordare che la delega aveva collocato il CPB nell’ambito di una più ampia prospettiva di rifondazione del rapporto fisco-contribuente, allineandolo agli altri istituti di compliance in senso lato: *“si ipotizzava un concordato finalizzato ad “accettare e rispettare” una predeterminazione del reddito imponibile proposta dall’Agenzia delle Entrate previa l’instaurazione di un effettivo contraddittorio; una predeterminazione, cioè, elaborata, da una parte, in coerenza coi dati dichiarati utilizzando le banche dati e le nuove tecnologie a disposizione, dall’altra, sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità dei soggetti cui si rendono applicabili. In questo seppur discutibile contesto normativo emergevano in qualche modo tre elementi essenziali del contraddittorio, e cioè la proposta, la discussione e l’accettazione; elementi che potevano superare i dubbi di costituzionalità e riportare il concordato preventivo nel solco del rapporto-confronto fisco-contribuente”*²¹.

Il legislatore delegato ha invece compiuto, strada facendo, una scelta differente. Ha affidato l’esito della proposta di CPB all’elaborazione automatizzata di standardizzazioni applicate per insiemi di classificazioni omogenee indicate nelle note metodologiche, senza alcun contraddittorio. L’unico elemento di confronto, ma in via preventiva e generale per categoria, è quello intervenuto tra l’AdE e gli esperti di categoria appunto per l’elaborazione della predetta nota. Da ciò è verosimile concludere che non vi sia di per sé un ragionevole spazio per un contraddittorio del caso singolo perché la proposta effettivamente si concretizza in un numero rilasciato in conseguenza della compulsazione volontaria da parte del contribuente di un programma informatico, accettata mediante la compilazione di una apposita dichiarazione comprovata dall’apposizione di *flag* e firma in specifici campi. Se si sostenesse, perciò, la natura provvedimentale della proposta *“[l]’aver omesso qualsiasi forma di un sostanziale contraddittorio anticipato [potrebbe venire] a porsi in contrasto non tanto e soltanto con i principi enunciati nello Statuto dei Diritti del Contribuente (art. 6-bis), quanto con la tesi che la Corte Costituzionale ha affermato con la sentenza n. 47 del 2023, e cioè che il*

¹⁸ Cfr. F. Gallo intervento al Convegno su “Etica e Fisco”, tenuto a Pistoia il 16 novembre 2024, consultabile al link: <https://laboratoriofiscale.com/news/evento-etica-e-fisco16>

¹⁹ A. Giovannini, *Concordato preventivo: inquadramento sistematico*, in: “La Riforma Fiscale - I Diritti e i Procedimenti”, Vol. III, Pacini editore, 2024, pp. 43 e ss.

²⁰ V. Mastroiacovo, *Proposta automatizzata senza spazio per il contraddittorio*, in: I focus del Sole 24 Ore, Giovedì 10 Ottobre 2024, n. 26.

²¹ Cfr. l’intervento di F. Gallo al Convegno su “Etica e Fisco”, cit.

contraddittorio deve essere considerato come «espressione del principio del giusto procedimento» e, dunque, annoverato tra i diritti del privato a fronte dell'esercizio del potere pubblico»²². Nella prospettiva provvedimentale, infatti, “nel concordato, come in ogni altro provvedimento, il contraddittorio dovrebbe in ogni caso perseguire lo scopo di “ottimizzare” l'azione di controllo fiscale ed essere per tale via strumentale «al buon andamento dell'Amministrazione finanziaria». Deve essere, cioè, un elemento essenziale del procedimento, un elemento che consente all'Amministrazione medesima di assicurare a sé stessa la dimostrazione anticipata della correttezza delle risultanze della sua attività, così da dare piena attuazione all'art. 97 della Costituzione.” È perciò la mancanza di un contraddittorio così inteso che dovrebbe “portare a ritenere che la nuova disciplina ha il grave effetto negativo di escludere la possibilità di una specifica “pesatura” del caso” [...]. Ogni contestazione da parte del contribuente di una siffatta proposta non può basarsi infatti sulla mancata effettività della tassazione, ma deve rivolgersi solo ai vizi, alle incongruenze e, in generale, alle errate valutazioni contenute nelle note metodologiche del caso di specie”²³.

Il che ha indotto parte della dottrina a sostenere che “*stiamo entrando, quasi inavvertitamente, in una disciplina del contraddittorio che, più marcatamente di quella preesistente, è automatizzata e dovrebbe considerarsi compatibile col nostro stato di diritto e con le relative garanzie costituzionali solo perché volontariamente (contrattualmente) accettata dal contribuente. Così ragionando, il concordato viene però ad iscriversi nella categoria degli atti negoziali di adesione (meglio, di acquiescenza) ad una base imponibile artificialmente sintetizzata e stimata solo in modo unilaterale dal Fisco, in contrasto coi fondamentali principi di congruità e di proporzionalità costituzionalmente garantiti. Potrebbe essere uno dei casi, forse il primo, in cui l'ottimizzazione dei costi dell'azione amministrativa e l'obiettivo della riduzione del contenzioso giustificano scelte sproporzionate, quanto preoccupanti, del legislatore che voglia farsi forte delle potenzialità della tecnologia fuori da un'effettiva sostanziale dialettica con il contribuente e, quindi, anche fuori dal contesto, negoziale o provvedimentale, su cui dovrebbe formarsi l'obbligazione tributaria.*”²⁴

3.2. L'effettività della capacità contributiva e i principi di solidarietà e uguaglianza

È in base alle considerazioni sopra svolte che la maggioranza degli autori è giunta a interrogarsi sulla conformità all'art. 53 Cost. del nuovo metodo di determinazione del presupposto di imposta, “concordato” (mediante accettazione del contribuente), ma prefigurato *ex ante* rispetto alla sua realizzazione. Si è, infatti, rilevato che attraverso tale meccanismo il CPB si presenta necessariamente indipendente dal reale ammontare della ricchezza effettivamente prodotta²⁵. L'immutabilità (salvo casi particolari) dell'importo concordato anche in caso di scostamenti in aumento e in diminuzione del reddito prodotto deriverebbe, in particolare, dall'effetto negativo che il meccanismo di catastizzazione e standardizzazione viene a produrre sulla “realità” e sulla “effettività” del presupposto d'imposta, con la conseguente lesione del principio di capacità contributiva.

In tale senso si è espresso, in particolare, Andrea Giovanardi²⁶ quando sostiene che nel valutare l'istituto non si possono trascurare le conclusioni alle quali era giunto Franco Battistoni Ferrara vent'anni fa, quando affermò che: “*non è legittima, per contrasto con l'art. 53 della Costituzione, la*

²² Cfr. l'intervento di Franco Gallo al Convegno su “Etica e Fisco”, cit.; S. Gianoncelli, *Il concordato preventivo: effetti e decadenze*, in *La riforma fiscale*, cit., 97.

²³ Cfr. l'intervento di Franco Gallo al Convegno su “Etica e Fisco”, cit.

²⁴ Cfr. l'intervento di Franco Gallo al Convegno su “Etica e Fisco”, cit.

²⁵ Cfr. F. Gallo, *Capacità contributiva, solidarietà e discriminazione qualitativa dei redditi*, in *Rassegna tributaria*, n. 4/2023, pp. 705 e ss.

²⁶ Cfr. A. Giovanardi, *Concordato preventivo biennale: errare humanum est, perseverare autem diabolicum!*, *Quotidiano Ipsa* del 31 agosto 2024.

*determinazione di un reddito nella quale si dà per scontata la divergenza con il reddito effettivo*²⁷. Le criticità dell'istituto si esaurirebbero non tanto nel già grave accantonamento delle basi imponibili effettive, quanto negli stessi obiettivi che si è posto il legislatore nell'introdurre il CPB²⁸, i quali non possono essere perseguiti a scapito: (i) del buon senso, che impone di tassare ciò che si guadagna nel mondo reale e non grandezze fittizie frutto di scommesse sul futuro "indotte" da una, più o meno velata, minaccia ritorsiva; (ii) dell'equità verticale, che richiede che il tributo personale sui redditi delle persone fisiche, a cui il sistema affida la sua progressività, non si trasformi in regressivo; (iii) dell'equità orizzontale, che impedisce di tassare diversamente coloro che si trovano in situazioni uguali, peraltro sottoponendo all'imposta più lieve proprio coloro che di meno lo meriterebbero, perché di più hanno evaso.

Sempre secondo Giovanardi i problemi di costituzionalità dell'istituto sarebbero, inoltre, amplificati dalle norme volte ad incentivare l'adesione al CPB, in particolare dal peculiare regime di ravvedimento riservato ai soggetti ISA.

Ragionando su questa stessa linea critica, Franco Gallo²⁹ rileva che gli elementi sulla base dei quali l'Agenzia delle Entrate formula la proposta di definizione biennale della base imponibile sono (solo) frutto dell'utilizzazione delle banche dati e delle nuove tecnologie digitali a disposizione dell'Agenzia³⁰. Il che rafforza il dubbio che le informazioni massive così acquisite e utilizzate per determinare gli effetti del concordato possano essere, sempre e per definizione, sufficienti ad evitare che esso si trasformi in un vero e proprio condono preventivo sganciato dalla determinazione del reddito effettivo. Come si è detto, il difetto maggiore di origine di questo sistema è, infatti, che esso presuppone l'accettazione *ex-ante* da parte del contribuente dell'imposta dovuta nei due anni successivi, accettazione che, in quanto frutto della volontà, avrà luogo solo se consentirà di pagare meno e, comunque, non più di quanto ordinariamente dovuto. L'effetto, in altri termini, è quello negativo di coprire o nascondere la sottrazione al tributo attraverso un concordato su parametri standardizzati di reddito e, perciò, di legalizzarla nella sostanza alla stregua di un condono e non, invece, di disincentivare tali condotte. Ragionando su questa lunghezza d'onda viene il dubbio, anzi, che dietro le espressioni "rottamazione", "sanatoria", "scudo", "conciliazione", "tregua fiscale", "stralcio" e "ravvedimento operoso" usate dalla stampa specializzata per giustificare il concordato e i regimi incentivanti ad esso correlati, si nasconda, in termini di politica tributaria, un disegno più ampio diretto ad introdurre forme di perdono e condono surrettizio.

Indipendentemente dal rispetto dei principi costituzionali, il rischio maggiore dell'introduzione del concordato preventivo è, perciò, la cristallizzazione della situazione reddituale attuale dei contribuenti aderenti, caratterizzata da un forte tasso di evasione, a scapito dell'obiettivo della rimozione di tali condotte negative; obiettivo che, invece, dovrebbe essere tra le finalità ufficialmente attribuite al provvedimento, ed è anche tra quelle indicate dal PNRR.

Queste considerazioni di politica tributaria rafforzano i dubbi sulla coerenza costituzionale dell'istituto per violazione dell'art. 53 Cost.. Portano a ritenere che il CPB si traduce, nella sostanza, in un nuovo metodo di determinazione del presupposto di tipo "contrattuale", operante in via anticipata rispetto alla sua realizzazione e, perciò, indipendente dal reale ammontare della ricchezza

²⁷ Cfr. F. Battistoni Ferrara, *Il concordato preventivo biennale e la Costituzione*, Il Fisco, 2004, pp. 8999 e ss.

²⁸ Obiettivi che attengono alla necessità di "razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l'adempimento spontaneo" (così la nota metodologica allegata al D.M. 14 giugno 2024) e che, a ben vedere, sono collegati a un'ulteriore fine, incrementare il gettito rendendolo certo e stabile in un momento precedente a quello della realizzazione dei presupposti di imposta.

²⁹ Cfr. l'intervento di Franco Gallo al Convegno su "Etica e Fisco", cit.

³⁰ Il riferimento è evidentemente all'utilizzo sistematico della fatturazione elettronica, all'interoperabilità delle banche dati e all'intelligenza artificiale, oltre che agli indicatori sintetici di affidabilità fiscale (ISA), introdotti nel 2018 in sostituzione degli studi di settore.

prodotta. Il *vulnus* costituzionale proverrebbe, in particolare, dall'effetto negativo che il meccanismo di catastizzazione e standardizzazione su cui esso si fonda viene a produrre sulla "effettività" del presupposto d'imposta; con la conseguente possibile lesione del principio di capacità contributiva. In questa ottica potrebbe anche intravedersi una possibile violazione del principio costituzionale di proporzionalità tanto nell'ipotesi in cui il reddito concordato risulti maggiore di quello effettivo, quanto in quella in cui risulti inferiore.

Riguardo alla prima ipotesi, potrebbe ritenersi in linea di massima che il dovere contributivo prevalga in maniera costituzionalmente sbilanciata sul diritto individuale alla corretta imposizione. In questo caso, l'incostituzionalità che a stretto rigore ne conseguirebbe resterebbe, però, pur sempre subordinata al valore che si attribuisce alla norma che consente al contribuente di richiedere la revisione del concordato se la differenza fra il convenuto e l'effettivo supera il 30%. Inizialmente era previsto il 50%: la modifica potrebbe, in effetti, ridimensionare detto sbilanciamento sottraendolo forse a dubbi di costituzionalità.

Un maggiore dubbio potrebbe, invece, nutrirsi nel caso inverso in cui il reddito concordato risulti minore di quello effettivo, che poi dovrebbe essere il caso più frequente e la ragione stessa che porta il contribuente ad aderire al concordato preventivo. In questo caso, l'esistenza di un vantaggio per il contribuente sembra rompere ancor di più il vincolo sociale che lega «tutti» a «loro» secondo l'art. 53 Cost.. A stretto rigore si potrebbe sostenere, cioè, che saremmo in presenza di una forma di esenzione, voluta dal legislatore, che determina una compromissione dei principi di solidarietà e di uguaglianza, con una disparità a svantaggio di chi, non aderendo al concordato preventivo, a parità di reddito effettivo sopporta un'imposizione superiore, con conseguente lesione anche del principio di progressività.

Questa problematica costituzionale potrebbe essere aggravata dall'involuzione che il regime del CPB ha subito a causa delle successive modifiche via via apportate alla sua disciplina. Il riferimento è alla tassazione cedolare sostitutiva sulla parte di reddito concordato che eccede quanto dichiarato nel 2023 e all'istituzione del cosiddetto "ravvedimento". Essa potrebbe essere superata solo se, invece, si ritenesse che la disparità di trattamento, risolvendosi in un'esenzione dei maggiori redditi, trovi in qualche modo una sua giustificazione costituzionale, nel solco della sentenza n. 120 del 2020 della Corte delle leggi,³¹ oltre che nella temporaneità dell'accordo, anche nell'esigenza di stimolare attraverso questo mezzo la crescita economica. È sulla difficoltà di addurre questa giustificazione che ci soffermeremo nel paragrafo che segue.

Alcuni autori hanno sostenuto che, prima di arrivare alla conclusione dell'incostituzionalità, occorrerebbe considerare che la determinazione dell'effettiva capacità contributiva è sempre più frequentemente frutto di moduli consensuali (in caso di adesione e di conciliazione) che si discostano spesso dal paradigma teorico della disciplina del tributo per assumere una funzione solo "riscossiva", utilizzando metodi anche meno trasparenti e più estemporanei di quelli codificati nelle note tecniche e metodologiche che disciplinano il CPB. Ragionando in questo ordine di idee, Alessandro

³¹ La sentenza 120/2020 ha sancito l'infondatezza dell'estensione al coniuge dell'esenzione dall'imposta di successione prevista per i figli nel caso di acquisizione *mortis causa*, qualora garantissero per almeno cinque anni la continuità della azienda (o il possesso delle quote della società di capitali). Nel dispositivo della sentenza la Corte ha riconosciuto che l'esenzione in parola costituisce sì una violazione della capacità contributiva, ma va temperata con l'obiettivo di garantire la continuità dell'attività economica dell'azienda (o della società) e quindi di favorire in generale anche la crescita dell'economia. Nel valutare la congruità e la proporzionalità dell'esenzione, che rispondeva agli obiettivi della Raccomandazione della Commissione Europea 1069 del 1994, la Corte ha peraltro rilevato che l'obiettivo della ricordata raccomandazione era la continuità dell'attività delle PMI, mentre la norma italiana esentava anche gli eredi di società di capitali di grandi dimensioni e ben strutturate, per i quali il temperamento tra la capacità contributiva e la garanzia dell'attività economica andava semmai risolto a favore della prima: in questi casi, l'esenzione sembrava quindi "sproporzionata". A conferma che la valutazione della congruità e della proporzionalità necessita sempre attento esame.

Giovannini ha osservato che la legittimità del CPB dovrebbe essere valutata “*alla luce del principio costituzionale di congruità e tenuto conto della circostanza che il reddito è una nozione convenzionale che riflette scelte di composizione di interessi costituzionalmente rilevanti*”. In questa prospettiva il reddito sarebbe “*molto più di un dato numerico: si tratterebbe di un’entità valoriale che assorbe e cristallizza gli interessi contenuti nei principi costituzionali. Gli interessi perseguiti con il concordato, stando all’articolo 6 del D.lgs. 13/2024 e agli atti parlamentari, [sarebbero] quelli di fortificare il rispetto del dovere contributivo, ancorandolo a un reddito che possa considerarsi almeno credibile, e incentivare la produzione, riconoscendo al virtuosismo imprenditoriale il “premio” di escludere da tassazione il maggior reddito prodotto rispetto a quello (inferiore) convenuto.*” Secondo questo autore, la verifica costituzionale dell’idoneità dello strumento a soddisfare queste esigenze sarebbe coperta dalla «*riserva politica*» e assorbita nella discrezionalità delle decisioni parlamentari, discrezionalità che, solo quando trascende in “*scelte arbitrarie e irragionevoli sarebbe assoggettata a censura*”³².

Questa conclusione potrebbe avere però un senso solo qualora la determinazione del reddito concordato fosse giustificata nella sua misura, in termini di ragionevolezza, dall’esigenza di stimolare la crescita anche attraverso premialità per l’operosità di imprenditori e professionisti. Non sembra, però, che sia così. Difficilmente il CPB, così come costruito, potrà svolgere con carattere di effettività una siffatta funzione di stimolo alla crescita economica. Come evidenziato al par. 2.2.5, l’assai limitato orizzonte temporale della sua applicazione non dovrebbe, infatti, consentire la pianificazione di strategie di miglioramento dell’efficienza economica.³³ Sembra anzi tradursi in un *windfall gain* (guadagno inaspettato) per i contribuenti che o si trovano in situazioni oggettive non necessariamente dipendenti dalla volontà di espansione della loro attività e dei loro imponibili o hanno la possibilità di adattare la scadenza temporale dei propri imponibili per motivi non necessariamente virtuosi. In ogni caso, la possibilità di alternare, di biennio in biennio, l’adesione al CPB con l’ordinario regime di imposizione appare più funzionale a un uso accorto e strumentale della pianificazione fiscale piuttosto che a intraprendere miglioramenti dell’efficienza economica.

Secondo l’illustrata logica, che è alla base della sentenza n. 120 della Corte costituzionale, queste osservazioni dovrebbero, perciò, far propendere per la non congruità degli effetti virtuosi del CPB sulla crescita economica. Danno anzi conferma della necessità di un’attenta valutazione della congruità e della proporzionalità del prelievo ai sensi degli artt. 3 e 53 Cost..

È vero al riguardo che, come rilevato da Valeria Mastroiacovo³⁴, ciò che sembra una premialità per il contribuente a scomputo di una tassazione effettiva potrebbe essere in realtà il *prezzo* che il legislatore è disposto a far pagare allo Stato (seppur scontato dei minori costi per l’attività amministrativa, dell’ampliamento del numero di soggetti passivi, ecc.) per l’acquisizione di dati veritieri da una vasta platea di contribuenti che siano di ausilio per alimentare genuinamente il funzionamento degli algoritmi e della tecnologia posti a fondamento dell’operatività della riforma tributaria. Il che presuppone che sia possibile affinare le risultanze delle banche dati, anche grazie all’uso di sofisticati algoritmi, avendo il fine di rendere verosimile il dato proposto per il concordato e perciò diminuire, seppure in termini astratti e probabilistici, la distanza tra la tassazione prefigurata mediante processi decisionali automatizzati e quella effettiva.

³² Cfr. A. Giovannini, *Il sottile filo della conformità costituzionale*, in I Focus di Norme e Tributi, Il Sole 24 Ore del 10 ottobre 2024; nonché dello stesso autore, più diffusamente, *Concordato preventivo e progettazione giuridica del reddito*, Rassegna tributaria n. 3/2024, pp. 510 e ss.

³³ Peserà negativamente anche il divieto, pena la fuoriuscita dal CPB, delle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, incorporazioni) e delle modifiche della compagine sociale, che possono essere fondamentali per la crescita delle attività economiche.

³⁴ Cfr. V. Mastroiacovo, *Il concordato preventivo: soggetti, oggetto e procedimento*, in: “La Riforma Fiscale - I Diritti e i Procedimenti”, Vol. III, Pacini editore, 2024, pp. 69 e ss.

Ma è anche vero che in questa prospettiva il CPB potrebbe dirsi vincente solo nella misura in cui fosse effettivamente idoneo (in termini di costi/benefici) a sollecitare l'adempimento spontaneo per una significativa numerosità di contribuenti, che restano comunque soggetti agli ordinari obblighi dichiarativi e contabili.

E invece i risultati delle adesioni al CPB esposti al par. 2.1 rendono, in particolare, evidente che le varie "premierità" poste in campo dal legislatore non sono risultate, almeno allo stato, sufficienti a sollecitare l'adempimento spontaneo di una platea di contribuenti utilmente significativa. Le considerazioni svolte al precedente paragrafo 2.2.3 mettono a loro volta in dubbio che il CPB possa essere in grado di fare emergere dati effettivamente veritieri. La stessa Valeria Mastroiacovo osserva allora che *«se alla breve distanza [cioè in particolare al ridosso del termine della prima adesione], a una verifica dei fatti, gran parte di questi effetti non si verificano (se cioè i dati risultano inidonei allo scopo sia per scarsa adesione che per scarsa veridicità, se il CPB non promuove la crescita, ma l'imbalsamazione dei contribuenti in classificazioni economiche predeterminate) allora il bilanciamento vacilla e sorge il dubbio se la nostra Carta costituzionale consenta al legislatore di fissare un prezzo, non tanto in termini di gettito, quanto di pregiudizio agli artt. 2, 3 e 53 Cost., così elevato da apparire un privilegio per pochi, sproporzionato rispetto ai possibili benefici per la generalità dei consociati»*³⁵. A queste condizioni non sembra, infatti, che la nostra Carta costituzionale possa consentire al legislatore di fissare un prezzo che appaia inevitabilmente un privilegio, per quei pochi a torto o a ragione tacciati di essere usi a comportamenti *non compliant*, sproporzionato rispetto ai benefici che esso può dare in termini di ottimizzazione dei costi dell'azione amministrativa e di riduzione del contenzioso.

³⁵ Così V. Mastroiacovo, Il concordato riparte dai correttivi per smussare alcuni eccessi, p. 2, in *I focus del Sole 24 Ore*, 3 aprile 2025, n. 10.

APPENDICE

4.A. LE CARATTERISTICHE DEL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE³⁶

4.1.A. I soggetti ammessi al concordato

Sono ammessi al CPB:

- i contribuenti che applicano gli ISA
- i contribuenti forfettari

Gli **ISA** si applicano agli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come “attività prevalente”, una o più attività tra quelle per le quali risulta approvato un ISA e che **conseguono ricavi o compensi non superiori al limite (valido per la generalità degli indici) di 5.164.569 euro.**

Per “attività prevalente” s’intende l’attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi. L’individuazione dell’attività prevalente è effettuata con riferimento a una stessa categoria reddituale.

Dal punto di vista soggettivo in linea generale applicano gli ISA tutte le categorie di contribuenti che producono redditi di impresa o di lavoro autonomo. A queste categorie di contribuenti appartengono sia imprenditori individuali che esercenti l’attività in forma collettiva come ad esempio:

- le persone fisiche, limitatamente ai redditi prodotti dall’esercizio di attività commerciali e professionali;
- le società commerciali di persone (s.n.c - s.a.s.);
- le società di capitali;
- gli enti commerciali;
- gli enti non commerciali limitatamente ai redditi prodotti dall’esercizio di attività commerciali;
- gli studi e le Associazioni professionali.

Sono considerati contribuenti forfettari coloro che sono tenuti al pagamento forfetario di un’unica imposta in sostituzione di quelle ordinariamente dovute. Tale regime, introdotto nel 2015, è stato poi profondamente modificato da molteplici disposizioni legislative che ne hanno esteso l’applicazione anche a soggetti con **ricavi e compensi fino a 85 mila euro** ampliandone notevolmente la platea. Ai fini IVA, l’adozione del regime forfetario comporta l’esclusione sia dell’applicazione dell’imposta in rivalsa all’atto della certificazione dei corrispettivi oppure dei ricavi e dei compensi sia dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni. I contribuenti in regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando specifici coefficienti di redditività all’ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti. Al

³⁶ Per approfondimenti si veda A. Dodero, P. Saggese, A. Trevisani, S. Regalbuto, *Il Concordato Preventivo Biennale*, in IPSOA, *Riforma Fiscale: Irpef, adempimenti tributari e concordato preventivo biennale*, Wolters Kluwer, 2024, cap. 6.

reddito imponibile si applica un'unica imposta, nella misura del **15%**, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale). L'aliquota dell'imposta sostitutiva in presenza di specifiche condizioni può essere **ridotta al 5% per i contribuenti in fase di *start up*** nei primi cinque periodi di imposta di esercizio dell'attività.

4.2.A. Esclusioni e cessazioni dal CPB

Le cause di cessazione (articolo 21) e di decadenza (articolo 22), comportano effetti profondamente diversi. Se si ricade in una causa di cessazione, il concordato cessa di avere efficacia, ma a partire dall'anno in cui la circostanza è avvenuta.

Se si ricade, invece, in una causa di decadenza, il concordato cessa di avere effetto per entrambi i periodi di imposta, con la circostanza aggravante che le imposte concordate restano in ogni caso dovute (articolo 22, comma 3-bis). Inoltre, la decadenza dal concordato fa venir meno anche gli effetti del ravvedimento speciale (articolo 2-quater, comma 10, lett. a), D.L. 113/2024), mentre la cessazione non ha alcun impatto su questo istituto.³⁷

Non tutti i contribuenti potenzialmente ammessi possono, quindi beneficiare del CPB. Sono esclusi, ad esempio coloro che:

- presentano, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate ovvero debiti contributivi, definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione, per un ammontare che, entro il termine per l'accettazione della proposta, sia pari o superiore a 5.000 euro, compresi interessi e sanzioni. Ai fini della verifica di tale limite non si tiene conto dei debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione, purché non sia intervenuta decadenza dai relativi benefici.
- hanno omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi in almeno uno dei tre periodi d'imposta antecedenti l'applicazione del concordato; pertanto, in relazione al biennio 2024/2025 il contribuente deve aver regolarmente presentato le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta dal 2021 al 2023. Si considerano validamente presentate anche le dichiarazioni tardive in quanto presentate per la prima volta oltre il termine di presentazione ordinario della dichiarazione, ma entro i 90 giorni successivi al suddetto termine; l'eventuale omissione della presentazione della dichiarazione IRAP relativa a uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quello di applicazione del concordato non rileva ai fini in esame;
- hanno riportato condanne per i seguenti reati commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato: reati tributari previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, reati previsti dall'art. 2621 del Codice civile nonché dagli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del Codice penale.

In ordine alle **cause di esclusione applicabili ai soli soggetti ISA**, l'accesso all'istituto non è, inoltre, consentito in caso di:

- conseguimento, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, di redditi o quote di redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito

³⁷ Citazione tratta dall'articolo; "Il sottile confine tra cessazione e decadenza dal concordato preventivo" di Luca Ferrini, pubblicato sulla piattaforma BLAST il 21 febbraio 2025.

derivante dall'esercizio di tali attività, nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta.

- adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario. periodo d'imposta oggetto di concordato non costituisce causa di esclusione
- società o ente interessate da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero di società o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR interessate da modifiche della compagine sociale, in entrambi i casi, nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato.

Il concordato per i soggetti ISA cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) il contribuente modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale;
- b) il contribuente cessa l'attività;
- c) il contribuente aderisce al regime forfetario;
- d) il contribuente supera durante il periodo concordatario il limite di ricavi/compensi previsto per gli ISA maggiorato di un 50% (5.164.569 euro + 50%), quindi euro 7.746.853
- e) la società o l'ente è interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento o la società o associazione di cui all'art. 5 del TUIR è interessata da modifiche della compagine sociale. La circ. n. 18/2024 ha chiarito che non rileva una diversa ripartizione delle quote all'interno della medesima compagine sociale e che tra le operazioni straordinarie è inclusa anche la cessione d'azienda o di ramo d'azienda;
- f) in presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2024 (art. 4), che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato. La Circ. n. 18/2024 ha precisato che i redditi e il VPN effettivi per effettuare il confronto vanno rettificati degli elementi straordinari di cui agli art. 15 e 16 del decreto CPB.

Il concordato per i soggetti forfettari cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:

- I. il contribuente modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo coefficiente di redditività;
- II. il contribuente cessa l'attività;
- III. il contribuente supera durante il periodo concordatario il limite di ricavi/compensi previsto per il forfetario da cui scaturisce la fuoriuscita immediata dal regime (100.000) di un 50%, quindi 150.000 euro. La circolare n. 18/2024 (risposta 6.10) e successive FAQ della AdE lasciano, sostanzialmente intendere che:
 - a) se il contribuente in regime forfettario **supera i 150 mila euro di ricavi** il CPB viene meno con la conseguenza che deve essere dichiarato il reddito effettivamente conseguito sottoponendolo ad aliquote ordinarie;
 - b) se il contribuente in regime forfettario realizza **ricavi compresi tra 100 mila e 150 mila euro** il concordato viene applicato rendendo imponibile il reddito concordato, ma tassandolo con aliquote progressive anziché in regime di flat tax. Rimane ad imposta sostitutiva (del 10 per cento) di questo imponibile solo la differenza tra reddito dichiarato 2023 e reddito concordato;

- c) se il contribuente in regime forfettario realizza **ricavi non superiori a 100 mila euro** si continua ad applicare il CPB nei modi ordinari anche se i ricavi effettivi superano la soglia di 85 mila euro;
- d) in presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2024 (art. 4), che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato. La circolare n. 18/2024 ha precisato che il reddito da utilizzare per il confronto è quello individuato dall'art. 1, comma 64, primo periodo della legge n. 190/2014 cioè il reddito al lordo di perdite e contributi previdenziali dedotti.

4.3.A. Effetti Fiscali e Previdenziali

L'adesione al CPB ha effetti diretti non solo sulle imposte sul reddito (**Irpef e Ires**) e sull'**Irap**, ma anche sugli **obblighi contributivi**. Il reddito concordato funge infatti da base di calcolo per i contributi previdenziali dovuti, sebbene sia concessa la facoltà di versare contributi aggiuntivi se il reddito effettivo supera quello concordato. Il CPB **non ha invece effetti diretti sull'IVA**, cui si applica comunque il regime ordinario anche in caso di adesione al CPB.

Un altro aspetto importante è la tassazione sostitutiva sul reddito concordato, introdotta con il decreto correttivo (D.lgs.108/2024). Per i soggetti che aderiscono al CPB, come menzionato, è possibile applicare un'imposta sostitutiva con aliquote variabili (dal 10% al 15%), a seconda del punteggio ISA ottenuto.

4.4.A. Limitazione dei poteri di accertamento

Il contribuente che aderisce al CPB, sia soggetto ISA che forfettario, gode della riduzione dei poteri di accertamento dell'AdE. In particolare, il CPB introduce limitazioni per gli accertamenti presuntivi, sia per le imposte sui redditi che per l'IVA. Che vengono però meno in caso di decadenza dal concordato.

Per i soli soggetti **ISA** nei periodi d'imposta oggetto di concordato sono riconosciuti tutti i benefici premiali previsti per i contribuenti virtuosi ISA, compresa l'inibizione da accertamenti basati su **presunzioni semplici** (art. 39, primo comma, lett. d), secondo periodo, del D.P.R. n. 600/1973) e anche l'inibizione da **accertamenti induttivi IVA** (art. 54, secondo comma, secondo periodo del D.P.R. n. 633/1972). Per i **forfettari**, il decreto correttivo ha stabilito la medesima copertura prevista per i soggetti ISA solamente ai fini delle imposte dirette.

Le attività istruttorie dell'Amministrazione finanziaria sono invece possibili e possono comportare la **decadenza dal concordato** se a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l'**esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati**.

4.4.1.A. Imposte sui Redditi

- sono vietati gli accertamenti basati su presunzioni semplici (i cosiddetti accertamenti induttivi previsti dall'art 39 del DPR n. 600 del 1973);

- restano possibili accertamenti fondati su tutti i metodi nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di decadenza previste dall'articolo 22;
- possono essere effettuati accertamenti su prove certe (quindi analitici) nell'ipotesi di decadenza indicata alla lettera a) dell'articolo 22 ovvero quando a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità di cui al comma 2 dello stesso articolo 22.

4.4.2.A. IVA

- non si possono effettuare gli accertamenti presuntivi previsti dall'articolo 54, comma 2, secondo periodo (la restrizione è meno ampia di quella prevista per le dirette che copre tutto l'articolo 39) ed è accordata in quanto l'articolo 34 del decreto CPB attribuisce a chi aderisce al CPB le premialità riconosciute ai soggetti ISA ritenuti affidabili. In particolare, quella dell'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
- restano possibili accertamenti fondati su tutti i metodi nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di decadenza previste dall'articolo 22.

4.4.3.A. Conseguenze della decadenza

4.4.3.1.A. Imposte sui Redditi:

- il contribuente perde il beneficio della protezione e diventa soggetto agli accertamenti ordinari.
- l'Agenzia può rideterminare il reddito imponibile utilizzando qualunque metodo, comprese le presunzioni semplici e gli accertamenti induttivi;
- si applicano sanzioni per infedele dichiarazione;
- il contribuente non può accedere al CPB nei successivi due periodi d'imposta.

4.4.3.2.A. IVA

- la decadenza estende il potere di accertamento anche all'IVA;
- l'Agenzia delle entrate può usare accertamenti presuntivi e induttivi per rideterminare il volume d'affari e l'IVA dovuta;
- si applicano sanzioni per infedele dichiarazione IVA;
- il contribuente perde eventuali agevolazioni nei controlli (es. rimborsi IVA semplificati).

In conclusione, finché il contribuente rispetta il concordato, gode di protezione dagli accertamenti presuntivi riguardante tutto l'art. 39 del DPR 600 per le dirette e più ridotta per l'IVA, in quanto resta ferma la possibilità di azionare l'art 54, comma 2, primo periodo secondo il quale “L'infedeltà della dichiarazione, qualora non emerga o direttamente dal contenuto di essa o dal confronto con gli elementi di calcolo delle liquidazioni di cui agli artt. 27 e 33 e con le precedenti dichiarazioni annuali, deve essere accertata mediante il confronto tra gli elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei registri di cui agli artt. 23, 24 e 25 e mediante il controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni sulla scorta delle fatture ed altri documenti, delle risultanze di altre scritture contabili e degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli artt. 51 e 51-bis.” Questa possibilità è stata probabilmente lasciata per evitare contestazioni in Europa.

5.A. RAVVEDIMENTO PER I PERIODI D'IMPOSTA PREGRESSI

Uno dei punti più controversi del CPB è la possibilità di chiudere i periodi d'imposta pregressi (dal 2018 al 2022) prevista dall'articolo 2 quater (introdotto, nel decreto-legge n. 113 del 2024, dalla legge di conversione 7.10.2024 n. 143). I contribuenti che applicano gli ISA ed hanno aderito entro il 12 dicembre 2024 al CPB possono infatti accedere ad uno speciale regime di ravvedimento. Questo avviene tramite il pagamento di una imposta sostitutiva che varia in base al livello di affidabilità fiscale del contribuente in quegli anni.

5.1.A. Calcolo del maggior imponibile

A libera scelta del contribuente, può essere definito uno o più, periodi d'imposta dal 2018 al 2022.

Il maggior imponibile per ciascun anno può essere determinato solo se sono stati applicati gli ISA, ed è pari al reddito dichiarato moltiplicato per il:

- a) **5 per cento** per i soggetti con punteggio ISA **pari a 10**;
- b) **10 per cento** per i soggetti con punteggio ISA **pari o superiore a 8 e inferiore a 10**;
- c) **20 per cento** per i soggetti con punteggio ISA **pari o superiore a 6 e inferiore a 8**;
- d) **30 per cento** per i soggetti con punteggio ISA **pari o superiore a 4 e inferiore a 6**;
- e) **40 per cento** per i soggetti con punteggio ISA **pari o superiore a 3 e inferiore a 4**;
- f) **50 per cento** per i soggetti con punteggio ISA **inferiore a 3**.

La base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura stabilita dal comma 2, precedentemente indicata.

5.2.A. Calcolo dell'imposta sostitutiva dovuta

Per le annualità 2018, 2019 e 2022, il ravvedimento è operato applicando:

- a) un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l'aliquota del:
 - 1. **10 per cento**, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è **pari o superiore a 8**;
 - 2. **12 per cento**, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è **pari o superiore a 6 ma inferiore a 8**;
 - 3. **15 per cento**, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è **inferiore a 6**.
- b) un'imposta sostitutiva dell'IRAP con aliquota del **3,9 per cento**.

Per i soli periodi d'imposta 2020 e 2021, in considerazione della pandemia di COVID-19, l'imposta sostitutiva è ridotta del 30%, quindi diventa **7%, 8,4% e 10,5%**.

Per ciascuna annualità va comunque versato un importo minimo di 1.000 euro.

5.3.A. Versamenti

Il versamento delle imposte sostitutive precedentemente indicate va effettuato **in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure** mediante **pagamento rateale in un massimo di ventiquattro rate mensili** di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025.

5.4.A. Effetti dell'adesione

Una volta perfezionata l'adesione per i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, **non possono essere effettuate le rettifiche** del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle di cui all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Viene fatta eccezione nei casi di:

- a) intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale;
- b) applicazione di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, nonché dell'articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, commessi nel corso degli anni d'imposta dal 2018 al 2022;
- c) mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione di cui al comma 8 del presente articolo.

6.A. PREMIALITÀ ISA E PREMIALITÀ CPB A CONFRONTO

È interessante confrontare le premialità riconosciute ai contribuenti che applicano gli ISA caratterizzati da buoni livelli di affidabilità con le premialità che vengono riconosciute ai contribuenti che aderiscono al CPB. La tabella che segue ne offre una sintetica rappresentazione.

Tav. 1 – Confronto tra la premialità ISA e la premialità CPB

Premialità	Contribuenti ISA	Contribuenti CPB
Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti	- Fino a 70.000 € per crediti IVA con punteggio ISA ≥ 9 - Fino a 50.000 € per imposte dirette e IRAP con punteggio ISA ≥ 9 - Soglie ridotte rispettivamente a 50.000 € e 20.000 € con punteggio ISA ≥ 8	- Fino a 70.000 € per crediti IVA - Fino a 50.000 € per imposte dirette e IRAP - Nessun requisito di punteggio ISA specificato

Premialità	Contribuenti ISA	Contribuenti CPB
Esonero dall'apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA	- Fino a 70.000 € annui con punteggio ISA ≥ 9 - Soglia ridotta a 50.000 € con punteggio ISA ≥ 8	- Fino a 70.000 € annui - Nessun requisito di punteggio ISA specificato
Esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative	- Punteggio ISA ≥ 9	- Beneficio riconosciuto con l'adesione al CPB
Esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici	- Punteggio ISA $\geq 8,5$	- Esclusione dagli accertamenti tributari per i periodi d'imposta concordati
Riduzione dei termini di decadenza per l'attività di accertamento	- Riduzione di un anno con punteggio ISA ≥ 8	- Proroga dei termini di accertamento al 31 dicembre 2025 per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2024
Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo	- Punteggio ISA ≥ 9 , a condizione che il reddito accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato	- Non specificato tra i benefici del CPB
<i>Applicazione di una flat tax sui maggiori importi dovuti per la normalizzazione a 10 del punteggio ISA ottenuto qualora tale livello non fosse stato raggiunto spontaneamente</i>	No	Si
<i>Aliquota marginale pari a zero su reddito eccedente quello concordato</i>	No	Si
<i>Accesso al ravvedimento speciale per le imposte sui redditi e l'Irap per le annualità dal 2018 al 2022</i>	No	Si

- I benefici per i contribuenti ISA sono graduati in base al punteggio di affidabilità ottenuto e si ottengono senza dover versare maggiori imposte.
- I benefici per i contribuenti che aderiscono al CPB sono concessi in base all'adesione al concordato, indipendentemente dal punteggio ISA per effetto della normalizzazione a 10 che si ottiene pagando le imposte dovute per aderire al CPB.
- L'adesione al CPB offre ulteriori vantaggi, come l'applicazione di un'imposta sostitutiva su parte del reddito concordato, l'esclusione dagli accertamenti tributari per i periodi d'imposta concordati.

7.A. METODOLOGIA APPLICABILE AI SOGGETTI ISA

7.1.A. Premessa

La nota metodologica approvata dal DM 14 giugno 2024 (di seguito DM_MET) ricorda che il Concordato Preventivo Biennale (CPB) prevede la possibilità di definire, per un biennio, il reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Al concordato preventivo biennale, possono accedere i soggetti titolari di reddito di impresa o derivante dall'esercizio di arti e professioni tenuti all'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e a quelli in regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014.

Per quanto riguarda i contribuenti che applicano gli ISA analizziamo la metodologia applicabile per la determinazione del reddito d'impresa.

il reddito d'impresa proposto in adesione è individuato ai sensi degli articoli 56 e 66 del TUIR senza considerare i valori relativi a:

- le plusvalenze realizzate di cui agli articoli 58, 86 e 87 del TUIR;
- le sopravvenienze attive di cui all'articolo 88 del TUIR;
- le minusvalenze e sopravvenienze passive;
- le perdite su crediti di cui all'articolo 101 del TUIR;
- gli utili o le perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al di cui all'articolo 115 o all'articolo 116, ovvero utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1 del TUIR.

Il valore della produzione netta è individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, 8 e 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, senza considerare le plusvalenze e le sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze e sopravvenienze passive.

L'Agenzia elabora una proposta sulla base dei dati dichiarati dal contribuente e delle informazioni correlate all'applicazione degli Indici di affidabilità anche con riferimento ad annualità pregresse e sulla base della metodologia (di seguito Nota Tecnica Metodologica o NTM) descritta nel D.M_MET

La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli ulteriori dati nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria.

Per la corretta formulazione della proposta è di fondamentale importanza calcolare correttamente il reddito/valore della produzione relativo al p.i. 2023, rettificato degli elementi straordinari sopra indicati, da indicare nei righe P04/P05 della dichiarazione.

Come indicato nella Nota Tecnica Metodologica - NTM, l'Agenzia prende come base di partenza il reddito dichiarato, rettificato degli elementi straordinari sopra ricordati, dal contribuente nell'annualità precedente l'adesione al concordato (in generale, p.i. 2023) per la definizione della proposta concordataria.

I passaggi che portano alla proposta concordataria sono quelli di seguito indicati:

1. misurazione dei singoli indicatori elementari di affidabilità e anomalia degli ISA;
2. valutazione dei risultati economici nella gestione operativa negli ultimi tre periodi di imposta, compresa quella oggetto di dichiarazione;
3. confronto con valori di riferimento settoriali;
4. rivalutazione con proiezioni macroeconomiche per i periodi d'imposta 2024 e 2025.

7.2.A. Primo step: misurazione dei singoli indicatori elementari di affidabilità e anomalia

Una prima analisi riguarda i risultati che gli ISA forniscono nel p.i. 2023 (REDDITI 2024) ai soggetti cui si applicano. Oggetto di analisi, secondo la NTM, è dunque la valutazione dell'affidabilità, nell'ambito dello specifico ISA, sulla base dei dati dichiarati dal contribuente prendendo a riferimento, secondo le logiche ISA, un arco temporale riferito alle ultime otto annualità disponibili e tenendo conto delle principali dinamiche economiche del settore e delle diverse modalità con cui le imprese o i lavoratori autonomi realizzano la specifica attività economica.

Viene, quindi, effettuata l'analisi dei singoli indicatori per i quali non sia stata raggiunta la piena affidabilità per addivenire alla definizione di una maggiore base imponibile.

Per piena affidabilità si intende, un punteggio pieno, pari a 10 per tutti gli indicatori elementari di affidabilità che contraddistinguono i singoli ISA e l'assenza di eventuali indicatori elementari di anomalia.

Nel caso di punteggio diverso da 10, l'Agenzia effettua un'analisi dei singoli indicatori che non hanno restituito il citato livello di affidabilità.

7.2.1.A. Indicatori elementari di affidabilità

Come indicato nella NMT, per gli indicatori elementari di affidabilità che secondo la metodologia di calcolo degli ISA risultano direttamente migliorabili dichiarando delle ulteriori componenti positive, viene preso a riferimento il valore dell'ammontare dei ricavi/compensi necessari per il raggiungimento della massima affidabilità fiscale.

A titolo esemplificativo, a tale tipologia di indicatori appartengono:

- ricavi per addetto;
- valore aggiunto per addetto
- reddito per addetto

Si tratta degli indicatori per i quali in caso di punteggio inferiore a 10, l'applicativo "Il tuo ISA" prevede la valorizzazione dell'importo necessario per massimizzare il relativo punteggio.

7.2.2.A. Gli altri indicatori elementari di anomalia

Anche nel caso di indicatori elementari di anomalia la cui loro valorizzazione non dipende dai ricavi/compensi, avviene una ricostruzione induttiva ed indiretta di maggiori ricavi ed è utilizzata la funzione di stima “valore aggiunto” per il calcolo degli ulteriori componenti positivi, come descritto nel sub allegato 1.A - Valutazione indiretta dei singoli indicatori elementari di affidabilità e anomalia, alla NTM. La scelta della funzione di stima del valore aggiunto per addetto è stata effettuata poiché da questa funzione discende direttamente il valore del reddito.

7.2.3.A. Considerazioni conclusive

In conclusione, se il soggetto raggiunge naturalmente il punteggio complessivo di 10, la NTM non prevede la determinazione di maggiori componenti reddituali.

Invece, nel caso di punteggi inferiori a 10, il software ISA del 2024 permette di dichiarare ulteriori componenti positivi occorrenti per massimizzare il punteggio di affidabilità degli indicatori (di affidabilità o di anomalia) nel modello ISA di riferimento, al fine di raggiungere, per il periodo d'imposta 2023, il punteggio pari a 10. In tal caso, la NTM non prevede la determinazione di maggiori componenti reddituali.

In presenza di punteggi inferiori a 10, senza interventi diretti sul modello ISA relativo al p.i. 2023, verranno calcolate (dal Software del CPB) le ulteriori componenti positive necessarie per massimizzare il punteggio di affidabilità. Il software applicativo del CPB prevede, infatti, l'applicazione del meccanismo di rivalutazione per tutti gli indicatori elementari per i quali il contribuente non risulti pienamente affidabile, come descritto nei paragrafi precedenti.

In conclusione, il contribuente può scegliere di migliorare il proprio voto di affidabilità fiscale, indicando nel modello ISA 2024, le ulteriori componenti positive suggeriti dal software “IlTuoISA”. In tal caso dovrà versare maggiori imposte ai fini delle IIDD, Irap e IVA relative al p.i. 2023.

Oppure, non “adeguarsi” per il 2023 al “punteggio 10” e, in tal caso, la proposta di concordato, partendo da una posizione reddituale 2023 più “contenuta”, proporrà valori più “accentuati” rispetto al reddito/valore della produzione indicati nel modello CPB (righe P04 e P05).

7.3.A. Secondo step: l'applicazione del coefficiente di benchmark

Una volta applicato il primo step (rivalutazione per tutti gli indicatori elementari per i quali il contribuente non risulti pienamente affidabile), la maggiore stima di ricavi che ne scaturisce viene moltiplicata per un coefficiente di benchmark (bbench) dato dal valore modale di riferimento della distribuzione osservata del rapporto tra il valore aggiunto dichiarato e quello stimato dei contribuenti pienamente affidabili del settore economico.

La motivazione economica che giustifica tale scelta è da ricercarsi nel fatto che i contribuenti pienamente affidabili dichiarano naturalmente un valore aggiunto maggiore del corrispondente valore medio (atteso) stimato di riferimento, determinato sulla base delle caratteristiche specifiche di ciascun contribuente, nonché di quelle osservate nel settore in cui opera.

Il modello di stima degli ISA individua il comportamento medio all'interno dei settori di riferimento. Occorre pertanto tener conto di tale comportamento nella determinazione della proposta dei contribuenti che nell'applicativo ISA presentano, invece, un punteggio inferiore a 10. Il coefficiente

di benchmark misura la distanza tra i valori dichiarati da coloro che sono affidabili e quello medio stimato dal modello ISA; si osserva la distribuzione di tali soggetti e la loro frequenza. La metodologia individua quella distanza che è osservata dalla maggior parte dei contribuenti affidabili. Il valore di benchmark esprime quella distanza e viene applicato per normalizzare a 10 il punteggio ISA ai fini della proposta CPB.

In sintesi, il coefficiente di benchmark opera per rendere coerenti le posizioni degli affidabili naturali e quelli degli affidabili a seguito di normalizzazione e produce un effetto al rialzo nella stima di maggiori ricavi.

Anche in questo caso, il coefficiente di benchmark può non scattare se il contribuente interviene sulla dichiarazione 2024 (p.i. 2023) allineandosi ai risultati dell'ISA di riferimento (in particolare sugli indicatori direttamente correlati ai ricavi). Come sopra già riferito, la scelta di intervenire sui risultati del 2023 ha una conseguenza diretta sulle imposte relative al periodo imposta 2023, compresa una maggiore IVA. Se, invece, si accetta l'applicazione del coefficiente di benchmark, la proposta concordataria riguarderà le imposte relative ai pp.ii. 2024 e 2025 senza conseguenze ai fini IVA.

I coefficienti di benchmark sono riportati per ciascun ISA e tipologia di reddito nel Sub Allegato 1.B della NTM.

7.4.A. Terzo step: valutazione dei risultati economici nella gestione operativa negli ultimi tre periodi di imposta

Una volta concluse le fasi sopra descritte, viene effettuata la valutazione dei risultati economici della gestione operativa negli ultimi tre periodi d'imposta (trend: 2021, 2022 e 2023).

Viene a tal fine analizzato l'andamento del reddito operativo realizzato dal contribuente nell'esercizio dell'attività economica derivante dalla gestione caratteristica della stessa nelle ultime tre annualità, compresa quella oggetto di dichiarazione.

Il reddito operativo è rappresentato dal MOL al netto di ammortamenti e accantonamenti riportato nel prospetto economico utilizzato ai fini ISA. Gli importi relativi alle due annualità precedenti il 2023 sono indicati nel file delle dichiarazioni pre-calcolate reso disponibile dall'Agenzia per la compilazione del modello ISA.

Nella NTM è precisato che il reddito operativo preso a riferimento tiene conto delle specificità del settore in cui si opera (ad esempio, la distinzione della tipologia di reddito: impresa o lavoro autonomo) e degli eventuali ulteriori componenti positivi che massimizzano il punteggio di affidabilità fiscale limitati, però, ad un massimo di 40.000 €.

La NTM prevede il calcolo della media ponderata dei redditi operativi nel triennio considerati (2021, 2022 e 2023) con pesi dati dai punteggi di affidabilità dei rispettivi anni: vengono inclusi nel calcolo della media ponderata dei redditi operativi soltanto gli anni per i quali il relativo punteggio di affidabilità è pari o superiore a 8 e che presentano una redditività positiva.

Il rapporto tra il reddito operativo dell'anno di applicazione e la suddetta media determina un coefficiente di rivalutazione della base da concordare definita fino al passaggio metodologico precedente. Il valore di tale coefficiente di rivalutazione prevede un limite nella variazione massima/minima pari al $\pm 10\%$ e quindi risulta compreso tra 0,9 e 1,1.

Il coefficiente viene applicato solo in presenza di una base da concordare, definita al passo precedente, maggiore di zero.

7.5.A. Quarto step: confronto con valori di riferimento settoriali

Se al termine delle fasi sopra descritte, il risultato ottenuto è ritenuto ancora insufficiente, la stessa NTM prevede un livello minimo individuato con riferimento ai redditi di lavoro dipendente.

Nella NTM è previsto un parametro rivalutazione costituito dal livello di redditività minimo settoriale (limiteinf) fissato sulla base delle analisi delle spese per lavoro dipendente dichiarato dalle medesime imprese ISA con riferimento alla forza lavoro dipendente impiegata.

Il reddito minimo è stato individuato analizzando il costo per spese di lavoro dipendente medie all'interno di ciascun ISA. Il valore minimo di riferimento settoriale è rappresentato dal primo quartile della relativa distribuzione al netto dei contributi previdenziali. Tali livelli di redditività minimi sono riportati per ciascun ISA nel Sub Allegato 1.B della NTM.

Se la quantificazione del reddito definito dai passaggi metodologici precedentemente descritti per l'attività economica esercitata dal contribuente risulti inferiore al livello settoriale di riferimento della spesa di lavoro dipendente, viene preso come riferimento il reddito minimo settoriale.

7.6.A. Quinto step: rivalutazione con proiezioni macroeconomiche

Infine, per i periodi d'imposta oggetto del concordato preventivo biennale, la base della proposta concordataria a seguito dei passaggi metodologici precedentemente descritti viene rivalutata attraverso l'utilizzo delle proiezioni macroeconomiche disponibili. Le stime del PIL italiano prevedono una crescita dello 0,6% nel 2024 e dell'1% nel 2025.

7.7.A. Misure per graduare la proposta di concordato

Il D.M. 14 giugno 2024 che ha approvato la NTM dispone che al fine di garantire il graduale raggiungimento di un livello corrispondente alla piena affidabilità al termine del biennio oggetto di concordato, la proposta concordataria tiene conto del maggiore reddito nella misura del 50% per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 e in misura piena per il 2025.

7.8.A. Regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato

È stato introdotto un regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale. In particolare, il nuovo regime di tassazione sostitutiva prevede che, per i periodi di imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle entrate possono assoggettare a un'imposta sostitutiva

delle imposte sul reddito, addizionali comprese, la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato che eccede il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16 del decreto CPB, ossia al netto delle poste straordinarie (plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, perdite su crediti, etc.).

L'imposta sostitutiva è graduata (con aliquota che varia dal 10 al 15 per cento) sulla base del livello di affidabilità fiscale che ha ottenuto il contribuente nel periodo precedente a quelli oggetto di concordato; più alto è il punteggio ISA raggiunto dal contribuente, più bassa è l'aliquota dell'imposta sostitutiva.

Punteggio ISA ottenuto nel p.i. 2023:

- pari o superiore a 8 - Aliquota applicabile sulla parte eccedente 10%
- pari o superiore a 6 ma inferiore a 8 - Aliquota applicabile sulla parte eccedente 12%
- inferiore a 6 - Aliquota applicabile sulla parte eccedente 15%

L'imposta sostitutiva deve essere versata con il saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d'imposta in cui si è prodotta l'eccedenza.

8.A. METODOLOGIA APPLICABILE AI FORFETTARI

8.1.A. La nota tecnica e metodologica allegata al dm 15 luglio 2024

La Nota tecnica e metodologica allegata al DM 15 luglio 2024 descrive i diversi passaggi metodologici che conducono alla definizione della proposta di CPB con riferimento alla base imponibile ai fini delle imposte dirette per i contribuenti che applicano il regime forfetario.

Se il contribuente accetta la proposta dell'Agenzia, si impegna, sperimentalmente per il solo periodo di imposta 2024, a dichiarare il reddito oggetto del concordato.

La metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto:

- degli andamenti economici e dei mercati,
- delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione,
- degli ulteriori dati nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria.

8.2.A. Metodologia per la definizione della proposta della base imponibile concordataria

La metodologia prevede l'utilizzo combinato di due tipologie di dati:

- quelli relativi al periodo di imposta 2023 dichiarati dal contribuente nel Quadro LM del Modello REDDITI PF 2024 - Sezione III (Regime forfetario Determinazione del reddito) riferiti ai Ricavi/Compensi realizzati in relazione all'attività economica esercitata);
- I parametri settoriali sulla base dei dati dichiarati dall'insieme dei contribuenti ISA ritenuti più simili alla corrispondente platea in regime forfetario.

Prendendo a riferimento il reddito determinato forfetariamente dal contribuente nell'annualità oggetto di dichiarazione (p.i. 2023), per la definizione della proposta concordataria sono previsti 4 passaggi metodologici:

- individuazione delle attività economiche nell'ambito dei settori ISA;
- applicazione dei coefficienti di rivalutazione settoriali;
- confronto con valori di riferimento settoriali;
- rivalutazione con proiezioni macroeconomiche per il periodo di imposta 2024.

8.2.1.A. Primo step: Individuazione delle attività economiche nell'ambito dei settori ISA

Con il primo passaggio metodologico, le molteplici attività esercitate dalla platea dei contribuenti in regime forfetario sono poste in relazione con quelle dei contribuenti per i quali trovano applicazione gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

In base al codice ATECO dichiarato dal contribuente corrispondente all'attività esercitata in regime forfetario, alla quale è collegato il differente coefficiente di redditività per la determinazione dell'imposta, viene eseguito un raccordo con gli ISA: avviene un'associazione tra il codice ATECO dichiarato dal forfetario e l'ISA di riferimento. Tale associazione è stata effettuata anche per le attività economiche per le quali non è prevista l'applicazione degli ISA.

Nel Sub Allegato 1.A è riportato il dettaglio dell'associazione tra codice ATECO dichiarato e l'ISA di riferimento.

8.2.2.A. Secondo step: Applicazione dei coefficienti di rivalutazioni settoriali

Fatta l'associazione dell'attività esercitata con il settore ISA di riferimento, la formulazione della proposta si basa sull'analisi dei risultati economici conseguiti dai contribuenti dell'intero settore e del sottoinsieme di coloro che ottengono un risultato di piena affidabilità rispetto all'applicazione degli stessi ISA. Tuttavia, per la definizione della proposta, l'analisi ha preso come riferimento i contribuenti ISA "simili" rispetto al settore di riferimento che presentano un alto livello di affidabilità e, in tale ambito, sono stati analizzati i contribuenti ISA con ricavi/compensi dichiarati fino a 85.000 € con riferimento ai periodi di imposta 2022 e 2019.

In sintesi, in assenza di una misura "diretta" di compliance fiscale, basata sulle specifiche caratteristiche del singolo, per la definizione della proposta sono stati presi a riferimento i contribuenti "simili" che presentano un alto livello di affidabilità fiscale.

Lo scostamento osservato tra la redditività media complessiva del settore ISA e quella del sottoinsieme dei contribuenti pienamente affidabili (punteggio 10), tenendo anche conto del livello di affidabilità fiscale osservata nel settore rispetto a quella complessiva ISA, costituisce il primo parametro settoriale (breddISA) ossia il parametro di rivalutazione della redditività settoriale ISA.

Tale parametro viene utilizzato per rivalutare il reddito già determinato forfetariamente: al reddito forfetario dichiarato viene sommato un ammontare pari al prodotto tra i componenti positivi dichiarati e il suddetto scostamento di redditività.

In tal modo si definisce un livello di reddito equiparabile a un contribuente pienamente affidabile per tutti gli indicatori elementari previsti dal settore (ISA).

Tali parametri sono indicati nel Sub Allegato 1.B della NTM (DM 15 luglio 2024).

8.2.2.1.A. Riduzione del coefficiente di rivalutazione in presenza di componenti positivi dichiarati di ammontare superiore al valore settoriale di riferimento

In fase di applicazione, per i contribuenti che presentano un ammontare di componenti positivi (Ricavi/Compensi):

- entro il limite della redditività minima settoriale (vedi Terzo step, paragrafo seguente), il coefficiente di rivalutazione si applica in maniera piena;
- per la quota di componenti positivi eccedente la redditività minima settoriale e sino al doppio della stessa il coefficiente di rivalutazione settoriale è ridotto della metà ossia $(breddISA)/2$;
- per i contribuenti che presentano un ammontare di componenti positivi (Ricavi/Compensi) superiore al doppio della redditività minima settoriale, per la quota dei componenti positivi eccedente il doppio della redditività minima si applica il coefficiente di rivalutazione settoriale ridotto di due terzi ossia il seguente coefficiente $(breddISA)/3$.

8.2.3.A. Terzo step: Confronto con valori di riferimento settoriali

Nella determinazione della base imponibile concordataria, viene definito un parametro di rivalutazione costituito dal livello di redditività minimo settoriale: questo passaggio metodologico ha la finalità di valutare la redditività dell'attività economica esercitata dai contribuenti del settore in relazione alle persone fisiche che, invece, operano in qualità di dipendente e sulle quali non insiste il rischio che ricade sull'operatore economico che decide di intraprendere l'attività economica stessa (c.d. rischio di impresa).

Il parametro di rivalutazione costituito dal livello di redditività minimo settoriale ISA (limiteinf o limite_sett) ossia valore di riferimento settoriale ISA espresso in euro, si basa sull'analisi delle spese di lavoro dipendente dichiarate, con riferimento alla forza lavoro dipendente impiegata, dai contribuenti afferenti al corrispondente settore di riferimento.

Se la rivalutazione del reddito definito sopra per l'attività economica esercitata dal contribuente risulta inferiore al livello settoriale di riferimento della spesa di lavoro dipendente, viene preso come riferimento reddituale tale valore minimo. Nell'esempio tale valore minimo è pari a € 19.786

8.2.4.A. Quarto step: Rivalutazione con proiezioni macroeconomiche

Infine, la base della proposta concordataria a seguito dei passaggi metodologici precedentemente descritti viene rivalutata attraverso l'utilizzo delle proiezioni macroeconomiche disponibili. Le stime del PIL italiano prevedono una crescita dello 0,6% nel 2024.